SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 137

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 dicembre 2004)

INDICE

ANDREOTTI: sulla vendita di armi ai paesi africani (4-01665) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 7945

BATTAFARANO ed altri: sulle società del gruppo Telecom (4-07596) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 7947

BEVILACQUA: sull'ufficio ICE di Damasco (4-01472) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 7950

CASILLO: sulla criminalità nell'area a nord di Napoli (4-02104) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)* 7952

CASTELLANI: sull'acquisto da parte dell'INAIL dell'ex ospedale «San Marco» di Montefalco (4-07537) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)* 7957

COSTA ed altri: sulla sede INPS di Casarano (4-06990) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)* 7958

DE PAOLI: sull'ufficio postale di Rivoltella (4-07181) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 7960

FALOMI: sull'azienda Plug.it (4-05333) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 7961

FLORINO: sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05272) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 7963

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05730) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7964

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-05811) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7965

sul comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-06458) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7966

sulla criminalità a Napoli (4-07498) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)* 7953

FRAU: sulla Federazione italiana di atletica leggera (4-07172) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 7970

IOVENE: sulla situazione del centro di permanenza temporanea Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (4-06336) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7972

LAURO: sull'istituzione a Roma della Consulta degli extracomunitari (4-04904) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 7978

LONGHI: sulla Banca Carige (4-05957) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

LONGHI ed altri: sulla Banca Carige (4-04031) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* *Pag.* 7982

sulla Banca Carige (4-04156) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7987

sulla Banca Carige (4-04158) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7988

su un caso di presunto *mobbing* nel Corpo della Guardia di finanza (4-05430) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 7991

sul comitato provinciale di Arezzo della Croce rossa italiana (4-06901) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 7995

MALABARBA: sull'Ufficio centrale per la sicurezza (4-07566) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 7998

MALABARBA ed altri: sulle società del gruppo Telecom (4-06549) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8000

MUZIO ed altri: sulla TNT Logistic (4-07605) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8001

PACE ed altri: sulla società Coop. Tennis Giovanile Livorno (4-05423) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 8003

PAGLIARULO ed altri: sul gruppo Finmatica (4-07190) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8009

PERUZZOTTI, STIFFONI: sulla criminalità a Napoli (4-07717) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)* 8010

PERUZZOTTI ed altri: sul rilascio di polizze fideiussorie da parte di società prive dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge (4-06555) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* *Pag.* 7953

RIPAMONTI: sul collegamento marittimo Civitavecchia-Golfo Aranci (4-06505) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 8015

RIPAMONTI ed altri: sul licenziamento di una lavoratrice dell'Automobile Club d'Italia (4-05598) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8017

SALZANO: sulla PBA di Pagani (4-06727) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8019

SODANO Tommaso: sulla criminalità a Napoli (4-06015) (risp. PISANU, *ministro dell'interno)* 7954

SPECCHIA: sull'ufficio dogana del porto di Brindisi (4-04018) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 8020

TURCI: sugli incidenti sul lavoro nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria (4-07595) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)* 8021

VERALDI: sugli uffici postali del comune di Decollatura (4-07117) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 8023

ZAPPACOSTA: sul Centro di Medicina Militare di Chieti (4-07433) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 8024

ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri*. – Per sapere:

se corrispondano al vero le notizie di un fortissimo aumento di vendita di armi in Africa nell'ultimo anno da parte di Paesi dell'Unione europea. Uno solo di questi Paesi sarebbe passato da 84 milioni a 203 milioni di euro;

come si concili la politica di cooperazione allo sviluppo e di riduzione del debito con la impegnata preparazione mercantile alla Fiera degli armamenti che avrà luogo in settembre in Sud Africa.

(4-01665)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – Questo Ministero degli affari esteri concede il proprio nulla osta alla vendita di armi sulla base delle posizioni comuni adottate in ambito comunitario su tale tematica. In particolare, non viene autorizzata la vendita di armi a Paesi coinvolti in conflitti armati o che siano oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre, ci si astiene dall'autorizzare la vendita di armi ai Paesi le cui spese militari eccedano i parametri fissati nell'ambito della politica di riduzione della povertà dalle Istituzioni finanziarie internazionali, cioè il 2% del prodotto interno lordo.

La terza relazione annuale sull'attuazione del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità dell'11 novembre 2001, conteneva, per la prima volta, un annesso statistico con i dati sulle esportazioni – effettive ed autorizzate – suddivise per regioni geografiche.

Da tale documento l'Italia è risultata il membro dell'Unione che nel corso del 2000 ha rilasciato autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento verso l'Africa subsahariana del valore più consistente. Come riportato nella relazione annuale al Parlamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 185/90, le autorizzazioni all'esportazione emesse nel 2000 verso l'Africa subsahariana sono state pari a 296.950.000 euro, dei quali ben 257.550.814 hanno riguardato la più importante commessa dell'anno in questione, una fornitura di elicotteri al Sudafrica che ha rappresentato il 30,07% del totale autorizzato. Sembra importante sottolineare come la regione africana nel suo complesso rimanga abitualmente ai margini dei flussi di esportazioni italiane di materiali d'armamento e l'eccezionalità del dato relativo al 2000 vada ricollegata esclusivamente alla fornitura ricordata. Per il 1999 infatti sono state rilasciate licenze d'esportazione verso quel continente per un valore complessivo di 5.000.000 di euro,

mentre per il 2001 l'*export* autorizzato con quella destinazione ammonta a poco più di 3 milioni di euro.

I flussi effettivi d'esportazioni riportati nella terza relazione annuale approvata dal Consiglio europeo con quella destinazione collocano l'Italia al terzo posto nel 2000 con 3.844.836 euro. Al primo posto di tale graduatoria si colloca la Francia con 44.700.000 euro, seguita dal Regno Unito con flussi effettivi per più di 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione la legge 209/2000 prevede all'art. 1, punto 2, che le cancellazioni debitorie a favore dei Paesi più poveri siano vincolate al rispetto di alcune condizionalità, fra le quali «la rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie».

Il Regolamento attuativo della legge 209/2000 prevede fra l'altro, all'art. 3, punti 2b e 3, che il Paese HIPC beneficiario della cancellazione non sia destinatario, al momento della firma del relativo Accordo bilaterale, «di deliberazioni adottate dalle organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare Nazioni Unite ed Unione Europea) relative... ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie».

Lo stesso Regolamento attuativo, nonché gli Accordi bilaterali di cancellazione debitoria dei Paesi HIPC, prevedono anche la possibilità che, ove venisse meno una delle condizionalità, vengano attivati meccanismi di consultazione bilaterale e multilaterale, seguiti dalla possibile sospensione e successiva denuncia dell'Accordo.

Negli Accordi con i Paesi HIPC è altresì previsto che il Governo del Paese debitore «continua ad impegnarsi a... non assegnare al bilancio pubblico risorse (finanziarie) a scopo militare eccedenti le legittime necessità di sicurezza e di difesa del Paese», e che ciò sarà verificato (da parte italiana) da periodiche «analisi di congruità delle spese militari».

Tali analisi vengono condotte periodicamente in un esercizio congiunto fra Ministero degli affari esteri e Ministero della difesa. Viene analizzata la spesa militare di tutti i Paesi che fruiscono di aiuto pubblico italiano allo sviluppo rispetto alle obiettive esigenze tecniche dell'apparato della difesa di ciascun Paese. Un'eventuale accertamento di sproporzionalità comporterebbe, oltre naturalmente al divieto d'esportazione di materiali d'armamento, anche la conseguenza prevista all'art. 1, comma 6, lettera *e)* della legge 185/90, la sospensione dell'aiuto allo sviluppo che non si sostanzi in interventi a seguito di calamità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(28 ottobre 2004)

BATTAFARANO, MALABARBA, MONTAGNINO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Telecom Italia s.p.a. ha proceduto nel corso degli ultimi anni alla cessione di numerosi rami d'azienda;

nel corso dell'anno 2000 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto alla Newco Imser (azienda costituita da Beni Stabili-Lehman Brothers-Telecom Italia) 90 lavoratori e una fetta del patrimonio immobiliare con relativa commessa di manutenzione. Successivamente la stessa Imser ha ceduto parte dei dipendenti alla Newco Telemaco (società immobiliare). Parte dei fabbricati di Imser sono confluiti nei fondi immobiliari costituiti da Pirelli Real Estate, parte sono stati venduti ed i lavoratori si occupano della manutenzione dei pochi stabili rimasti ad Imser. Dei 90 lavoratori 64 hanno fatto ricorso alla magistratura, che nel dicembre 2003 ha dichiarato nulla la cessione. Poichè la società Telecom Italia ha fatto ricorso i lavoratori non sono stati ancora reintegrati;

nel corso del medesimo anno 2000 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto alla Newco Printel (di Postel) circa 110 lavoratori con commessa relativa alla «Fatturazione bollette telefoniche». Successivamente la Printel è stata ceduta a Postel (con la commessa Telecom ed annessi lavoratori);

nel corso dell'anno 2002 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto alla Newco Savarent (gruppo Fiat) 143 lavoratori con la commessa di Leasing per le autovetture (previa vendita del proprio autoparco a terzi). Successivamente Savarent ha ceduto a Targa Fleet Management commessa e lavoratori. Nel maggio 2004 l'azienda Targa Fleet Management ha dichiarato di voler ricorrere alle procedure di mobilità per 56 lavoratori su 143 (oltre il 38%), a seguito del ridimensionamento della commessa Telecom (circa 1000 autovetture in meno);

nel corso dell'anno 2002 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto alla Newco Tess circa 250 lavoratori con commessa relativa all'amministrazione del personale. La cessione fu presentata come un'opera di razionalizzazione interna dell'attività. Infatti, nella Tess, che al momento era del Gruppo Telecom, confluirono lavoratori di varie aziende del Gruppo che svolgevano la stessa attività. Circa un anno dopo Tess (personale e commessa) fu ceduta ad Accenture. L'operazione si trasformò in una vera e propria esternalizzazione;

nel corso dell'anno 2002 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto a 4 società di proprietà Pirelli R.S. (Agency, Property, Project, Assett) 142 lavoratori con commesse relative a gestione locazioni, amministrazione, manutenzione e realizzazione su parte degli immobili (parte delle attività suddette è già stata ceduta a Imser e parte è restata alla Telecom in settori di prossima esternalizzazione);

nel corso dell'anno 2003 la Telecom Italia s.p.a. ha costituito IT-Telecom nel proprio gruppo, facendo confluire tutti i rami informatici delle aziende del gruppo e dichiarando «Core Business» di Telecom Italia l'informatica, al pari dei servizi di Rete e Mercato. Dopo qualche mese ha ceduto alla Newco HP DCS circa 600 lavoratori con la commessa relativa

alla manutenzione *hardware/software* compresi i *Call-center*. Per placare le organizzazioni sindacali la Telecom ha dichiarato che quanto rimane di IT-Telecom è attività di alto profilo e fa parte del Core Business di Telecom Italia. Da ultime notizie (fonte R.I. Telecom) si parla di nuove cessioni di ramo d'azienda e di riorganizzazioni con l'obiettivo della chiusura di IT-Telecom nei primi mesi del prossimo anno;

nel corso dell'anno 2003 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto a TNT Logistic 338 lavoratori e la commessa relativa alla gestione della Logistica, compresi 6 C.D.R. (centri di raccolta e stoccaggio nazionali di materiali Telecom). Il 14 maggio 2004 è stato firmato un accordo tra TNT Logistic Italia e le organizzazioni sindacali che prevede la mobilità per 74 lavoratori, la chiusura di 2 C.D.R. (Mestre e Campi Bisenzio) con trasferimento dei lavoratori, il distacco temporaneo per 114 lavoratori a un'altra società (TNT Global Express) con probabile demansionamento;

nel corso dell'anno 2004 la Telecom Italia s.p.a. ha ceduto alla Newco Telepost (Pirelli R.S. FM- TNT-Comdata) 256 lavoratori (Telecom ed EMSA Immobiliare) con la commessa relativa alle attività di protocollo-posta ed archivi cartacei. Si precisa che i lavoratori di EMSA provenivano da una precedente cessione di ramo effettuata da TIM ed IT-Telecom nel novembre 2003;

considerato inoltre che:

le modalità di queste cessioni appaiono certamente discutibili e che alcune cessioni di ramo d'azienda sono state dichiarate nulle dalla magistratura;

i *partner* che acquisiscono il ramo d'azienda costituiscono una nuova ditta (cosiddetta Newco), ma il costo del personale della nuova azienda è di gran lunga superiore al profitto che l'azienda può trarre dei servizi offerti alla Telecom;

solo grazie ad una generosa commessa iniziale assicurata da Telecom la nuova azienda può coprire il costo dei dipendenti;

al termine della commessa di solito la Telecom Italia s.p.a. non rinnova le commesse, o comunque le ridimensiona; la Newco difficilmente riesce a trovare nuove commesse nel mercato; in tal modo i lavoratori coinvolti nel ramo ceduto perdono il posto di lavoro e possono al massimo essere beneficiari di ammortizzatori sociali;

si annunciano nuove cessioni di ramo d'azienda Telecom Italia s.p.a.,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle suddette cessioni di rami d'azienda;

se e quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di tutelare i lavoratori coinvolti nelle suddette cessioni;

se il Governo non ritenga opportuno attivare i controlli necessari affinché le cessioni di ramo d'azienda avvengano nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

(4-07596)

(2 novembre 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività; scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.

In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.

In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.

Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, *leader* nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed in effetti le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi, sono state realizzate con *partner* di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2000, su un organico del Gruppo in Italia di circa 80.000 unità.

In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50% da Pirelli Real Estate e Manulencoop e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria, per un periodo definito, a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.

Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.

Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.

Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.

Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo, che si tratti di terziarizzazioni ed esternalizzazioni con lo scopo, una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.

Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternalizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a elu-

dere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir meno delle commesse.

Pertanto è intenzione del Ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(29 novembre 2004)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che l'ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero) è l'Ente che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero;

che nell'ambito dei rapporti commerciali da promuovere vi rientrano quelli relativi a un settore importante per l'economia meridionale quale quello della produzione dell'olio di oliva;

che da circa tre anni i vari uffici ICE dei Paesi del bacino del Mediterraneo invitano produttori locali di olio di oliva ad una manifestazione che si tiene ad Andria, consacrata da Olitech 2001 capitale mediterranea dell'olio di oliva;

che i produttori vengono messi in contatto con la realtà produttiva pugliese, dalla quale possono attingere ai cosiddetti «segreti del mestiere» sia dal punto di vista commerciale, sia da quello tecnico (macchine per il trattamento dell'oliveto con prove in campo, impianti per l'estrazione e il confezionamento dell'olio, visite ai frantoi del territorio selezionati tra quelli più rappresentativi per modernità di dotazioni tecnologiche);

che l'Ufficio ICE di Damasco, di recente creazione, per un errore di valutazione o, più semplicemente per dimenticanza ha fatto presenziare a tale manifestazione un produttore siriano, che nulla aveva a che fare con l'olio di oliva, e il fatto che sia giunto accompagnato da guardie del corpo pare abbia scatenato la protesta degli altri invitati, protesta che ha trovato forma ufficiale in un incontro avvenuto presso la nostra ambasciata a Damasco tra l'addetto commerciale e il direttore dell'Olive Bureau,

si chiede di sapere:

se il «problema» verificatosi possa dipendere dal fatto che l'ufficio di Damasco, secondo la stampa specializzata, non sia ancora riconosciuto dalla Siria e di fatto non sia in grado di operare;

quali iniziative si ritenga di adottare in merito;

se esistano problemi tra l'Italia e la Siria considerato che, tra l'altro, l'industria turca ha rotto il monopolio italiano delle forniture di mac-

chine per frantoi, riuscendo a vendere ben quattro linee di produzione nel solo anno 2001.

(4-01472)

(15 febbraio 2002)

Risposta. – Alla manifestazione Olitech 2001, che doveva servire a promuovere l'immagine dei macchinari oleari italiani sul mercato siriano, svoltasi ad Andria nei giorni 2/4-11-01, erano state invitate le seguenti tre ditte siriane:

Zeitouni Olive Oil Co. di Aleppo – delegato Sig. Azzam Zeitouni (titolare); all'epoca della manifestazione produttore di olive (3.500 alberi) e di olio d'oliva (50 tonnellate); interessato ad iniziare una nuova attività di produzione di olio d'oliva;

Rai Brothers Co. di Iatakia – delegato Sig. Talal Rai (titolare); maggiore venditore siriano di olio di oliva con il noto marchio «Al Mutawasset» (fatturato dollari 3.500.000); interessato ad iniziare una nuova attività di filtraggio ed imbottigliamento; a seguito della missione in Italia ha iniziato rapporti di affari con la ditta Centrifughe Industriali srl di Modugno (Bari) per l'acquisto di una linea completa per l'estrazione dell'olio di oliva;

Farzat Brothers di homs – delegato Sig. Abdel Rahman Talas Farzat (titolare); produttore di olive (20 ettari) e di olio di oliva (dollari 500.000); importatore/distributore di macchine per l'agricoltura; interessato ad iniziare una nuova attività per la spremitura dell'olio di oliva.

La ditta Zeitouni (n.1), all'ultimo momento, per motivi (guasto agli impianti produttivi), aveva rinunciato a partecipare alla missione in Italia; in considerazione della ristrettezza dei tempi non era stato possibile sostituirla.

La selezione degli operatori siriani, a cura dell'Ufficio ICE di Damasco, era stata fatta tra una rosa di circa quindici aziende olearie, con esclusione di tre aziende che avevano partecipato alla prima edizione della manifestazione l'anno precedente, sulla base dei profili richiesti dagli organizzatori:

Proprietari/conduttori di oliveti, preferibilmente con annesso frantoio per la lavorazione dell'olio;

Responsabili (direttori generali, direttori di stabilimento) di aziende e consorzi oleari.

Il signor Farzat (n. 2), prima di partire, informò l'Ufficio ICE di Damasco che sarebbe stato accompagnato, a sue spese, dal signor Jamal Natura, della ditta olearia omonima di Daraa, dallo stesso Ufficio interpellata e scartata nella fase di selezione.

Sulla base di quanto esposto, gli operatori invitati erano, per quanto a conoscenza dell'Ufficio ICE di Damasco, operatori del settore oleario e per questo idonei a partecipare alla manifestazione Olitech 2001.

Si fa presente che l'Ufficio ICE di Damasco non è mai stato a conoscenza di nessun operatore accompagnato da guardie del corpo, né di proteste da parte di altri operatori del settore, né tanto meno di incontri avvenuti presso l'Ambasciata d'Italia a Damasco tra l'Addetto Commerciale ed il Direttore dell'Olive Bureau di Idleb.

Non sembrano inoltre essere emersi problemi con la controparte siriana nonché, come indicato al primo punto dell'interrogazione in questione, il non riconoscimento da parte del Governo siriano dell'Ufficio ICE a Damasco che esplicava regolarmente le sue funzioni nel Paese, operando come sezione dell'Ambasciata, come dimostrato tra l'altro dall'incremento dell'interscambio commerciale e dalle numerose iniziative di collaborazione tra gli imprenditori dei due Paesi, tra cui la costituzione di un Business Council, organismo nel quale il Direttore dell'Ufficio ICE rivestiva la carica di Segretario.

L'assenza di problemi tra il nostro Paese e la Siria è confermata, oltre che come sopra accennato dagli ottimi rapporti commerciali con l'Italia, tradizionalmente primo *partner* commerciale della Siria, anche dai numerosi scambi di visite compiute negli ultimi anni a tutti i livelli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(28 ottobre 2004)

CASILLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'area a Nord di Napoli, che comprende decine di Comuni a fortissima densità abitativa, è attanagliata da tempo, da fenomeni di micro e macro criminalità, che ingenerano nella popolazione residente, turbativa ed allarme sociale, suscitando sgomento ed insicurezza, e minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato di diritto che è alla base del « patto sociale «tra lo Stato centrale ed i consociati;

considerato che nei mesi scorsi la su riferita situazione è culminata in efferati delitti che hanno avuto una vasta risonanza a livello locale e nazionale. In particolare il barbaro omicidio del giovane Stefano Ciaramella di Casoria, ucciso da una banda di rapinatori per aver reagito ad un tentativo di rapina, destò profonda emozione e sdegno nella popolazione civile. Nei giorni seguenti l'odioso crimine, sull'onda dell'emozione e della protesta dell'opinione pubblica, e delle forze politiche locali, furono inviati in zona, rinforzi agli organici di Polizia e Carabinieri, per un migliore e più organico controllo del territorio;

preso atto:

che allo stato attuale detti nuclei di forze di Polizia e Carabinieri specializzati nel controllo del territorio e nella prevenzione delle violazioni all'ordine pubblico, di fatto, risultano non più presenti nell'area di cui in parola;

che l'allarme criminalità cresce di giorno in giorno, con l'aumento di rapine, scippi e furti, che avvengono anche in pieno giorno. Al riguardo

basta scorrere le rassegne stampa dei principali quotidiani, per avere la misura dell'ampiezza e della gravità del fenomeno, che oltre ai danni materiali e morali inferti alle popolazioni residenti, impedisce lo sviluppo dell'economia e del commercio. Ciò è maggiormente penalizzante, in un'area, come quella a Nord di Napoli, a forte disagio sociale ed occupazionale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare l'ordine pubblico nell'Area a Nord di Napoli dove vivono oltre cinquecentomila cittadini riaffermando in concreto, e non solo a parole, i valori dello Stato di diritto e della legalità, e la necessaria fiducia delle popolazioni residenti nelle Istituzioni democratiche, presupposto e condizione indispensabile per una ordinata e pacifica convivenza sociale;

se il diritto alla sicurezza che doveva essere salvaguardato e tutelato, con una serie di provvedimenti operativi : polizia di prossimità, poliziotto di quartiere, controllo del territorio, inseriti quali punti qualificanti del programma del Governo della Repubblica che il Ministro in indirizzo rappresenta, sia riconosciuto anche alla popolazione di un'area che si sente attualmente abbandonata ed ignorata dalle Istituzioni centrali, nell'ambito dell'adempimento di uno dei compiti primari che spetta allo Stato: la tutela dell'ordine pubblico.

(4-02104)

(8 maggio 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a Napoli e dintorni vi è un solo scenario: morti ammazzati biecamente, aggressioni a mano armata contro lavoratori nei cantieri di lavoro, giustizia «fai da te» nei confronti di un diciassettenne ucciso in pieno centro, altri due morti la notte del 18 ottobre a Castellamare di Stabia (Napoli) e la sicurezza dei cittadini è perennemente messa a repentaglio, si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti per prevenire e reprimere il terrorismo criminale che imperversa in città e nel suo *hinterland*;

se non si intenda disporre l'invio in città e provincia di nuclei specializzati di Forze dell'ordine per porre fine a questa guerra infinita.

(4-07498)

(19 ottobre 2004)

PERUZZOTTI, STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere se e quali provvedimenti si intenda prendere nella regione Campania e nella città di Napoli per evitare che la criminalità organizzata possa impunemente commettere reati di ogni genere, compreso l'omicidio, senza che gli autori vengano assicurati alla giustizia.

(4-07717)

(18 novembre 2004)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è in atto nella città di Napoli un aumento allarmante della recrudescenza criminale;

nonostante l'operazione denominata «alto impatto» molti quartieri della città sono in balia della criminalità organizzata, in special modo i Decumani;

tra l'8 ed il 9 dicembre 2003 in via Seggio del Popolo nella circoscrizione Mercato-Pendino, a scopo di rapina veniva barbaramente trucidato il ventiduenne Claudio Tagliatatela;

della stessa circoscrizione di Mercato-Pendino fa parte il territorio di Forcella, tristemente noto per la storica presenza del dominio di una nota famiglia malavitosa: i Giuliano;

lo stesso sindaco di Napoli, Rosa Russo Jervolino, è del parere che zone come Forcella e piazza Garibaldi dovrebbero essere bonificate e setacciate dalle Forze dell'ordine almeno ogni 15 giorni, unitamente ad un programma di intervento sociale;

considerato che:

una serie di soggetti operanti nel quartiere hanno dato vita ad un'iniziativa denominata il «Manifesto per Forcella»; si tratta di un promemoria per le istituzioni in cui è elencata una serie di richieste-proposte per la valorizzazione dell'intero quartiere;

a supporto del «Manifesto per Forcella» i diversi soggetti attori dell'iniziativa hanno raccolto in una petizione popolare, in poco più di due mesi, quasi mille firme di sottoscrizione dei residenti;

le condizioni ambientali e di tutela della sicurezza nella zona di Forcella sono a dir poco precarie;

come testimonia la partecipazione degli abitanti all'iniziativa esiste una Forcella onesta, che vuole scommettere su se stessa e chiede risposte immediate,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per garantire nella zona di Forcella e di Via Duomo il controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine e la tutela di tutti quei soggetti che credono in un recupero sociale, culturale e legale della zona.

(4-06015)

(29 gennaio 2004)

RISPOSTA. (*) – L'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli e provincia sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dell'interno e delle forze dell'ordine.

La recrudescenza criminale di queste ultime settimane, quindi, non ha colto di sorpresa, anche se ha messo a dura prova dispositivi di prevenzione e di contrasto che si erano gradualmente posti in essere e che ven-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

gono costantemente adeguati alla dura e sanguinosa evoluzione dei fatti nella consapevolezza che è sempre possibile fare di più e meglio.

Sono note le misure di breve e medio periodo adottate nel vertice operativo del 9 novembre scorso: intensificazione delle attività di *intelligence*, prevenzione e contrasto, con particolare riguardo all'aggressione dei beni acquisiti illegalmente e degli ambienti a più alta densità criminale; ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia e potenziamento delle loro dotazioni infrastrutturali e tecnologiche.

Di fronte all'incalzare dei fatti, sono stati, inoltre, disposti alcuni specifici interventi immediati.

Per quanto riguarda il controllo del territorio, a partire dal 22 novembre scorso, sono stati attivati altri 51 equipaggi e 155 unità che porteranno complessivamente il Reparto prevenzione crimine della Campania a 72 equipaggi e 219 unità. A questi si aggiungeranno 170 militari appartenenti alla Compagnia di intervento operativo e ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri.

Per l'aggressione ai patrimoni illeciti, e stato costituito o un Gruppo investigativo specializzato in indagini patrimoniali, composto da 40 esperti appartenenti alla DIA ed alla Questura. Il Gruppo ha già riesaminato gli assetti criminali dei sodalizi campani ed ha ripartito il territorio in aree omogenee di intervento per facilitare le attività di indagine e di *intelligence.*

In materia di dotazioni operative si è provveduto all'assegnazione di 30 nuove autovetture ed al noleggio di altre 20 auto e 20 motociclette; all'integrazione con 350.000 euro delle dotazioni finanziarie per la gestione dei mezzi; alla consegna graduale entro il prossimo mese di 290 *personal computer* e 150 stampanti; allo stanziamento di fondi ulteriori per il pagamento del lavoro straordinario agli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Questi recenti interventi vanno a rafforzare i servizi di controllo del territorio, già da tempo rimodulati, secondo una più razionale distribuzione delle risorse interforze ed anche con il coinvolgimento della Polizia municipale.

Si ricorda che sul territorio napoletano operano 12.960 appartenenti alle Forze di polizia con un rapporto operatore-popolazione che non ha eguali in qualsiasi altra area del Paese.

In sede di prevenzione ha avuto particolare rilievo l'operazione «Alto impatto» che ha comportato l'impiego straordinario di 1.000 operatori delle Forze dell'ordine, 500 dei quali sono poi rimasti definitivamente a Napoli. A loro volta le iniziative di «Alto impatto» si sono inserite nel contesto dei più vasti interventi di carattere aggiuntivo finanziati con i fondi del Piano operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo nel Mezzogiorno d'Italia».

Si tratta, in sintesi, di 24 progetti per Napoli e provincia, 8 dei quali già realizzati, 10 in corso di realizzazione, 2 da attivare, 4 in elaborazione. A questi si aggiungeranno altri 8 interventi di sistema, nell'ambito di quelli riservati alle Regioni dell'Obiettivo 1.

Risorse notevoli sono state destinate anche all'acquisizione delle tecnologie avanzate, avendo il duplice obiettivo di agevolare il controllo del territorio e di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Tra le iniziative attuate si segnalano l'interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia, grazie alla quale si possono localizzare e visualizzare tutte le pattuglie operanti sul territorio, l'installazione, d'intesa con l'amministrazione comunale, nelle zone centrali «a rischio» di apparecchiature di videosorveglianza, collegate alla sala operativa della Questura e la messa in opera di 36 telecamere digitali mobili per il videomonitoraggio di altre zone sensibili soprattutto della città.

La Questura, i Commissariati e il Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, inoltre, hanno stretto una fitta rete di rapporti con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e degli ordini professionali; mentre la Prefettura ha monitorato la relazione di alcuni investimenti pubblici, coordinando a questo fine, specifici gruppi di lavoro.

Ultimamente, esattamente il 10 novembre scorso, è stato sottoscritto un «Contratto per la sicurezza urbana» tra la Prefettura ed il comune di Napoli, contratto che prevede la costituzione di «Comitati circoscrizionali per la legalità, la sicurezza e la solidarietà», con il compito di promuovere il monitoraggio del territorio, progetti di riqualificazione urbanistica e programmi appositi per la divulgazione delle leggi nazionali a favore delle vittime dell'estorsione e del *racket.*

Un progetto specifico è stato riservato ai ragazzi di 7 quartieri particolarmente disagiati: esso prevede l'impegno congiunto della Prefettura, delle amministrazioni locali, dell'autorità giudiziaria, dell'ufficio scolastico regionale e del volontariato.

Purtroppo quello della cosiddetta «malagioventù» è l'aspetto più allarmante dell'emergenza criminalità a Napoli. Le organizzazioni camorristiche, infatti, utilizzano sempre più massicciamente la manovalanza giovanile, facendo leva sulla non punibilità dei minori di 14 anni, ovvero sulle migliori condizioni previste per i giovani al di sotto dei 18 anni.

Il fenomeno comprende anche le *baby gang*, che credono di poter violare impunemente le leggi dello Stato e lo fanno con la forza del gruppo, con l'uso del coltello e anche delle armi da fuoco. Per questo motivo il Prefetto di Napoli ha emesso il 24 agosto scorso un'ordinanza che vieta la vendita di armi da taglio.

Nell'ambito delle iniziative di carattere più generale si inserisce anche l'accordo che è stato sottoscritto il 12 novembre con il sindaco di Napoli ed il presidente della Regione per la realizzazione della «Cittadella della Polizia»: una grande opera che si realizzerà con la collaborazione di Fintecna, Inail, Monopoli di Stato e Agenzia del Demanio. Questo accordo avrà effetti positivi anche su una istituzione particolarmente cara ai napoletani: la Scuola militare della Nunziatella, che infatti potrà utilizzare la caserma Bixio, che verrà liberata dal Reparto mobile della Polizia di Stato.

Come si evince da quanto sopra esposto è stata dispiegata per tempo e si sta via via perfezionando una valida strategia di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e alle altre forme di illegalità.

Lo Stato dunque a Napoli c'è ed è attivo, come mai prima d'ora in simili circostanze. Il Ministero dell'interno e le Forze dell'ordine fanno la loro parte e continueranno a farla sino in fondo, collaborando con le autorità e le istituzioni locali sulla linea della sicurezza partecipata.

Il Ministro dell'interno
PISANU

(3 dicembre 2004)

CASTELLANI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel marzo 2002 l'INAIL ha acquistato dalla ASL n. 3 dell'Umbria l'ex ospedale «San Marco» di Montefalco, confermando che avrebbe rapidamente iniziato i lavori di ristrutturazione del complesso edilizio per farne un centro di riabilitazione;

il progetto iniziale dell'INAIL fu concordato con il Comune di Montefalco, la Regione Umbria e la ASL n. 3;

l'INAIL ha completato il progetto di ristrutturazione dell'immobile e lo ha inserito nel piano triennale per gli investimenti nell'annualità 2004 stanziando circa 7.000.000 euro;

i Ministeri della salute e del lavoro, interpellati sulla vicenda, hanno sempre ribadito la volontà dell'INAIL di dare avvio ai lavori di ristrutturazione;

il Ministro del lavoro ha formalizzato recentemente l'istituzione di una commissione che deve valutare 200 progetti dell'INAIL fra cui è compreso quello del centro di riabilitazione di Montefalco,

si chiede di conoscere:

per quale motivo, dato che la volontà di realizzare è stata più volte espressa da parte dell'INAIL ed è stata confermata anche dai rappresentanti del Governo, ci sia bisogno di un'ulteriore verifica da parte di una commissione;

se siano infondate le insistenti tesi secondo cui le riserve finanziarie dell'INAIL sarebbero per ora bloccate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che intenderebbe privilegiare opere al Nord del Paese a danno di quelle previste per il Centro – Sud.

(4-07537)

(26 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'ex Ministero della sanità, con decreto del 18 aprile 2000, ha indicato – tra le iniziative da finanziare mediante l'utilizzo dei fondi individuati per gli anni 1999-2000 – quella relativa all'acquisto e alla ristrut-

turazione dell'ex ospedale di Montefalco per la realizzazione di un Polo riabilitativo.

In data 4 marzo 2002, l'Istituto ha stipulato il relativo contratto di compravendita ed una convenzione con l'AUSL n. 3 di Foligno che prevedeva, tra l'altro, la presenza dell'AUSL stessa (con il pagamento di un canone di locazione da fissare) per la gestione dei servizi funzionanti già esistenti.

In ordine ai lavori di adeguamento dell'ex presidio di Montefalco, già inseriti nella programmazione triennale per l'anno 2004, si comunica che l'*iter* del piano di ristrutturazione è al momento sospeso in quanto, onde consentire una piena valorizzazione dell'investimento dell'Istituto, sono in corso incontri con le Amministrazioni interessate (Regione ed AUSL) al fine di individuare in modo definitivo i soggetti che utilizzeranno l'immobile.

In riferimento alle voci «secondo cui le riserve finanziarie dell'INAIL sarebbero bloccate», come dichiara l'interrogante, si evidenzia che l'Istituto, per quanto riguarda gli investimenti *ex lege* effettuati nel Mezzogiorno d'Italia, sta realizzando, negli ultimi mesi, il Polo sanitario mediterraneo di Acerra e una serie di opere a proprio carico, che interesseranno le cinque province della regione Calabria per un importo di 55 milioni di euro.

Nel centro Italia, oltre all'investimento dell'immobile oggetto dell'interrogazione, nei giorni scorsi è stata posta la prima pietra per la costruzione della struttura sanitaria di Branca, in provincia di Perugia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(29 novembre 2004)

COSTA, SALZANO, CRINÒ, NOCCO, ZORZOLI, GENTILE, FEDERICI, ARCHIUTTI, MELELEO, MORRA, SAMBIN, DE RIGO, FASOLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso:

che con determinazione del Commissario straordinario del 23 ottobre 2003 sono stati rideterminati gli organici delle Direzioni INPS della Puglia;

che con tale determinazione si è stabilito che la sede INPS di Casarano è in esubero di 16 unità;

che in questo modo la suddetta sede non è stata tenuta nella dovuta considerazione;

che infatti la città di Casarano ed il territorio circostante costituiscono un'area, nella quale ci sono numerose aziende ed un elevato numero di lavoratori contribuenti;

che a fare data dal gennaio 2003 la previdenza agricola, prima accentrata presso la Direzione provinciale di Lecce, è stata decentrata per la parte di propria competenza presso la sede di Casarano;

che la sede di Casarano è, pertanto, competente per il 50% delle aziende agricole, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli dell'intera Provincia di Lecce;

che la previsione di una riduzione di organico (ben 16 unità prendendo, peraltro, come riferimento la forza effettiva che ammonta a 138 unità, anziché l'organico deliberato nel 2001 che prevede 149 unità) penalizza fortemente la sede di Casarano, compromettendo in modo irreversibile i significativi risultati raggiunti a livello quantitativo e qualitativo di produzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché la sede INPS di Casarano non venga penalizzata attraverso la preventivata riduzione di organico.

(4-06990)

(30 giugno 2004)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione suindicata, si fa presente quanto comunicato a riguardo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le nuove dotazioni organiche dell'INPS, approvate lo scorso gennaio dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state determinate secondo i criteri guida della legge finanziaria per l'anno 2003 (legge 289/2002) e, in particolare, secondo quanto previsto all'articolo 34 della citata legge.

Nello specifico, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione delle risorse disponibili, l'Istituto attraverso una metodologia basata sull'utilizzo di variabili socio-economiche e di indici statistici, ha potuto quantificare, in maniera trasparente ed adeguata, il proprio reale fabbisogno di personale.

Pertanto, in base a tali criteri, unici per tutto il territorio, è stato quantificato il fabbisogno di ciascuna struttura dell'Istituto, compreso quello della sede di Casarano.

La conferenza dei Direttori centrali e dei Direttori regionali dell'INPS ha esaminato la citata metodologia ed ha espresso una sostanziale valutazione positiva sulla distribuzione, presso le singole strutture, del nuovo organico.

Premesso quanto sopra, l'Istituto fa presente che, per quanto attiene alle specifiche problematiche trattate nella interrogazione in esame, le suddette sono state approfonditamente esaminate, dai competenti organi dell'INPS, tant'è che la ripartizione del personale delle sedi della Regione Puglia è stata modificata, con un incremento dell'organico della sede di Casarano da 122 dipendenti a 133.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(29 novembre 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che nell'ufficio postale di Rivoltella, popolosa e importante frazione di Desenzano, i disservizi hanno raggiunto livelli intollerabili ed invero:

i quotidiani in abbonamento non vengono più recapitati a domicilio;

le raccomandate sono consegnate con ritardi irrimediabili;

le bollette dei servizi pubblici (gas, luce, telefoni) arrivano ai destinatari fuori tempo massimo e comportano il pagamento di penalità non irrisorie,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza presso le Poste s.p.a. sollecitando il ripristino di normali parametri di efficienza e funzionalità nell'ufficio postale di Rivoltella.

(4-07181)

(29 luglio 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito ai lamentati disservizi nel servizio di recapito nell'ufficio postale di Rivoltella, frazione di Desenzano (Brescia) si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane, la quale ha comunicato che presso il citato ufficio postale, nel mese di luglio e fino all'inizio del mese di agosto 2004, si sono effettivamente verificate talune criticità nel servizio di recapito a causa di una concomitanza di fattori, alcuni dei quali assolutamente imprevedibili.

Infatti, su cinque unità applicate nell'ufficio postale in parola – secondo quanto precisato dalla stessa società – all'assenza per maternità di un portalettere titolare, si sono aggiunte quelle per malattia, di altre due unità e l'assenza di una ulteriore quarta unità a causa di infortunio.

Secondo quanto riferito, per far fronte a tale situazione, l'azienda ha fatto ricorso all'assunzione di alcuni lavoratori con contratto a termine che, tuttavia, non ha consentito la ripresa regolare delle attività in quanto alcune unità, da poco assunte, hanno rassegnato le dimissioni, costringendo l'azienda a procedere a nuove assunzioni con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio.

A completamento d'informazione la concessionaria ha fatto presente che successive criticità sono state causate dal ritardo con cui talune officine convenzionate hanno effettuato la riparazione dei mezzi di locomozione in dotazione ai portalettere.

La società Poste Italiane ha, infine, comunicato che presso l'ufficio postale in argomento a partire dalla fine del mese di luglio 2004, il servizio si è avviato alla normalità, grazie anche al rientro del portalettere titolare, all'acquisita professionalità di due unità assunte con contratto a tempo determinato e al supporto di altri lavoratori provenienti da alcuni uffici postali limitrofi che hanno consentito di accelerare le operazioni di ripartizione degli oggetti postali.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(6 dicembre 2004)

FALOMI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

nel mese di agosto 2003 la società Edisontel ha venduto il proprio pacchetto azionario alla società Plug.it, attiva nel campo della telefonia vocale da 4 anni;

in data 3 settembre 2003 si è svolto presso L'Assolombarda di Milano un incontro tra le organizzazioni sindacali e i responsabili delle risorse umane di Edisontel e di Plug.it.;

in quella sede è stata illustrata la operazione della acquisizione, la nuova struttura azionaria, la natura industriale dell'acquisto escludendo operazioni speculative; inoltre la nuova proprietà ha dichiarato di non avere ancora disponibile e completo il piano industriale; dal canto loro le organizzazioni sindacali hanno replicato di voler instaurare con la nuova proprietà un corretto e trasparente rapporto relazionale e hanno chiesto all'azienda, in assenza di un piano industriale, di assicurare la continuità lavorativa e organizzativa, evitando qualsiasi azione unilaterale sul piano dell'organizzazione prima di un confronto di merito sulle prospettive industriali;

in quella occasione sono stati indicati i giorni tra il 26 e il 29 settembre 2003 come quelli utili per un nuovo incontro avente ad oggetto il piano industriale della società;

poche ore dopo l'incontro suddetto un comunicato delle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali denunciava che su alcuni territori l'azienda stava procedendo a spostamenti di lavoratori mettendo in discussione l'organizzazione storica del lavoro e invitava, infine, l'azienda a recedere da tali azioni unilaterali, a rispettare quanto concordato in sede di Assolombarda e di non modificare l'organizzazione del lavoro prima del confronto sul nuovo piano industriale;

il 26 settembre 2003 l'azienda Plug.it ha aperto la procedura di fusione per incorporazione di Edisontel in Plug.it;

il 29 settembre 2003, come precedentemente concordato, si è svolto l'incontro tra le organizzazioni sindacali e i responsabili delle aziende in questione, al cui termine le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro disappunto per la mancata esposizione di un piano industriale e per l'assenza di un progetto di organizzazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo conosca i fatti descritti in premessa e cosa intenda fare per ripristinare un corretto e sincero dialogo tra le organizzazioni sindacali e la proprietà aziendale al fine di garantire la continuità delle attività aziendali e la conservazione di tutte le professionalità attualmente espresse in Edisontel.

(4-05333)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

La società Edisontel opera nel campo della telefonia ed è controllata al 100% dalla società Edison. La società ha un organico di circa 360 dipendenti ed è stata acquisita, nel mese di agosto 2003, dalla società Plug.it.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, ha avuto effetto la fusione per incorporazione della Edisontel in Plug.it e la nuova ragione sociale è Eutelia S.p.A., con sede legale in Arezzo.

Sempre nello stesso mese di gennaio 2004, la società in esame ha illustrato il piano industriale alle organizzazioni sindacali e ne ha fornito una copia a tutti i dipendenti.

Attualmente la Eutelia S.p.A. ha tre sedi operative, dislocate a Milano, Arezzo e Roma e, nella riorganizzazione della struttura, l'Ufficio Marketing è stato trasferito a Roma, mentre gli Uffici del personale, legale e comunicazione con l'Amministrazione sono stati trasferiti ad Arezzo.

Con tali modifiche organizzative 29 lavoratori, previo accordo sindacale, sono stati trasferiti dalla sede di Milano a quelle di Arezzo e Roma.

Al momento dell'acquisizione la società Edisontel occupava 362 lavoratori e la società Plug.it aveva 18 dipendenti, mentre a giugno scorso presso la Eutalia S.p.A. risultano impiegati 398 dipendenti e 25 consulenti esterni.

Infine, la suddetta Direzione Provinciale del lavoro di Milano riferisce che, nel mese di marzo 2004, sono state avviate delle trattative con le organizzazioni sindacali, per la nuova disciplina dell'orario di lavoro proposto dalla società e le stesse si sono chiuse positivamente con un accordo.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(6 dicembre 2004)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, con decreto n. 2105/SDS/GAB/VI Sett. del 22/12/2001, venne inviata la commissione di accesso nel Comune di Frattamaggiore (Napoli) ed incaricata di svolgere gli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 06/09/1982, n. 629, convertito dalla legge 12/10/1982, n. 726, allo scopo di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000 nei confronti del citato ente;

che, come risulta dallla relazione conclusiva del 19/07/2002 della commissione incaricata di svolgere gli accertamenti previsti dall'articolo 1 della legge 12/10/1982, n. 726, nei confronti dell'amministrazione comunale di Frattamaggiore, si ritenne che, presso il comune in premessa, si fossero concretizzate le condizioni giuridiche per l'applicazione della misura di rigore di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000 (scioglimento del consiglio comunale per condizionamento camorristico);

che dalla pagina 146 alla pagina 154 della relazione conclusiva del 19/07/2002 della commissione incaricata di svolgere gli accertamenti previsti dall'articolo 1 della legge 12/10/1982, n. 726, si indica la Società Servizi Ambientali s.r.l. come in odore di camorra; infatti, a pagina 151 testualmente viene riportata la nota: «All'esito degli accertamenti eseguiti sul conto della Società Servizi Ambientali s.r.l., società appaltante del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento del territorio del comune di Frattamaggiore, sono emersi elementi che fanno ipotizzare che la società in questione possa essere controllata da soggetti collegati alla malavita organizzata, in particolare dei gruppi Moccia – Romano – Agizza – Nuvoletta»;

che, tanto premesso, appare inaudito, se non inverosimile, che una società in odore di camorra, riportata nella relazione finale della commissione di accesso, e concausa con altri elementi di condizionamento camorristico, possa ad oggi, con i commissari straordinari, funzionari dello Stato e garanti della legalità, espletare l'attività di servizio, raccolta, trasporto e spazzamento con scadenza dell'appalto il 30/06/2004,

si chiede di sapere:

quali iniziative ritenga di assumere il Ministro dell'interno per assicurare il rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità nell'azione dell'amministrazione dell'Interno ed impedire che burocrati inseriti in importanti centri decisionali (centrali e periferici) possano condizionare le azioni di ripristino della legalità nei comuni sciolti per camorra, tollerando la presenza di quelli che con supina acquiescenza omettono di contrastare situazioni di grave illegalità, come quella relativa alla vicenda esposta in premessa;

cosa intenda fare per garantire che le Commissioni Straordinarie non vengano condizionate da politici e da imprenditori interessati alle scelte amministrative degli Enti commissariati e se la mancata revoca del-

l'appalto alla Servizi Ambientali s.r.l. nel comune di Frattamaggiore da parte dei commissari straordinari sia da imputarsi a tali condizionamenti. (4-05272)

(24 settembre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel Comune di Frattamaggiore (Napoli), sciolto per condizionamento camorristico, opera attualmente la Commissione straordinaria incaricata della temporanea gestione dell'ente *ex* decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2002;

che, prima dello scioglimento, nella relazione finale della Commissione di accesso venivano evidenziate illegalità e compromissioni con la camorra, tra cui l'anomala aggiudicazione del servizio spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta «Servizi Ambientali srl», rep. N. 884 del 22/06/1999, per la durata di cinque anni, pur in assenza del certificato antimafia;

che con deliberazione della Commissione straordinaria n. 210 dell'11/11/2003, prot. 2110, la «Servizi Ambientali s.r.l.», a cui inopinatamente non era stata revocata la concessione, ha ceduto il ramo d'azienda alla ditta «Gekon s.n.c.» di Simeoli Maria;

che dalla delibera indicata in premessa si evince che il Procuratore della società risponde al nome di Gennaro Polverino, nato a Napoli il 12/12/1965, di recente arrestato e ristretto in carcere, così come riportato dai quotidiani locali «Il Mattino» ed il «Roma» del 25/11/2003 per l'inchiesta giudiziaria sui rifiuti velenosi sversati in Campania;

che questa ulteriore storia di malaffare si consuma ancora una volta per tutta una serie di omissioni e negligenze da parte di istituzioni che dovrebbero, al contrario, garantire il rispetto delle leggi e, in ossequio alle stesse, assicurarne l'applicazione;

che quanto sopra si evince dalla lettura attenta della delibera n. 210 dell'11/11/2003 (cessione del ramo d'azienda) con le motivazioni superficiali e poco «attente» da parte dei responsabili del V settore del Comune di Frattamaggiore e del Segretario generale, sul quale esistono elementi negativi riportati nella relazione di scioglimento del Comune di Frattamaggiore,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di chi, con ritardi e omissioni per l'adozione del provvedimento di revoca alla «Servizi Ambientali s.r.l.», abbia inteso eludere le disposizioni antimafia poste a tutela dell'integrità degli appalti pubblici dalle ingerenze mafiose e, cosa ancora più grave, non abbia attivato i «provvedimenti *ad horas*» per bloccare le cessioni del ramo d'azienda, pur in presenza di un rapporto del Commissariato della Polizia di Stato di Frattamaggiore;

se non ritenga di verificare tutte le responsabilità della cessione del ramo d'azienda dalla «Servizi Ambientali s.r.l.», ditta con incidenza ca-

morristica, alla «Gekon s.n.c.», il cui procuratore è stato, di recente, arrestato per traffico di rifiuti tossici;

quali provvedimenti intenda adottare una volta accertate le responsabilità della Commissione straordinaria, il cui compito – sancito dalle leggi dello Stato – è quello di ripristinare la legalità nei Comuni sciolti per condizionamento camorristico, e certamente non quello di impaludarsi in strategie burocratiche gestite da funzionari legati al potere mafioso.

(4-05730)

(3 dicembre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che con l'atto di sindacato ispettivo 4-05730 del 3/12/2003 l'interrogante chiedeva di conoscere i motivi che hanno indotto i commissari straordinari del Comune di Frattamaggiore (Napoli), sciolto per condizionamento camorristico, a non revocare alla «Gekon s.n.c.» l'appalto del servizio spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani il cui procuratore, signor Gennaro Polverino, è stato di recente arrestato per traffico di rifiuti tossici;

che già in precedenza i commissari avevano omesso di revocare tale servizio alla società «Servizi Ambientali s.r.l.», già indicata nella relazione finale della commissione di accesso nel suddetto Comune come azienda collusa con la criminalità;

che ancor più rilevante è l'aver consentito, con deliberazione della commissione straordinaria n. 210 dell'11/11/2003, alla Servizi Ambientali s.r.l. di cedere il ramo d'azienda alla ditta «Gekon s.n.c.»;

che appaiono evidenti le intenzioni di eludere le disposizioni antimafia poste a tutela dell'integrità degli appalti pubblici dalle ingerenze malavitose;

che la superficialità delle istituzioni preposte a contrastare il fenomeno della infiltrazione negli appalti e servizi pubblici sembra trovare conferma nella presenza della «Gekon s.n.c.» nell'Associazione temporanea di impresa con la società «Esperia» per i lavori sulla Tangenziale di Napoli, nella società di servizi nel Comune di Positano (Salerno) e per l'essersi la Gekon inserita in un consorzio per trasporti ecologici e aver partecipato nel Comune di Crispano (Napoli) ad una gara espletata il 28/11/2003;

che chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie davanti ad uno scenario – a giudizio dell'interrogante – gravido di condizionamenti significa perdere credibilità ed indebolire vieppiù lo Stato contro la criminalità annidiata e operante nei pubblici servizi,

l'interrogante, nel reiterare le richieste già formulate nell'atto di sindacato ispettivo 4-05730 del 3/12/2003, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario accertare «ad horas» i fatti esposti in pre-

messa, per reprimere i misfatti, colpire i responsabili e ridare dignità allo Stato e a tutti quelli che credono nei suoi valori.

(4-05811)

(17 dicembre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con le interrogazioni 4-05730 del 3/12/2003 e 4-05811 del 17/12/2003 l'interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo di adottare provvedimenti *ad horas* per il permanere nel comune di Frattamaggiore (Napoli) dell'azienda Gekon, affidataria del servizio di nettezza urbana, il cui titolare era stato arrestato e accusato per aver fatto parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti tossici e nocivi esteso in tutta Italia;

che con notevole stupore l'interrogante apprende, dopo quattro mesi dall'arresto del titolare della Gekon, che i commissari prefettizi rappresentanti dello Stato per il ripristino della legalità nei comuni sciolti per condizionamento camorristico non hanno revocato l'appalto alla Gekon, nei cui confronti è operativa l'interdittiva antimafia della prefettura di Napoli;

che le gare bandite dal comune di Frattamaggiore per l'affidamento del servizio di nettezza urbana, attualmente gestito ancora dalla Gekon, si prestano ad interpretazioni riconducibili a strategie tendenti a favorire soggetti dell'imprenditoria dei rifiuti di dubbia moralità;

che infatti alla prima gara, per soli 3 mesi, effettuata il 10/1/2004 venivano invitate società miste a maggioranza pubblica che avevano prodotto le seguenti offerte: Casoria ambiente Spa, con il ribasso del 10%; Igica Spa, con il rialzo di 240.000 euro; Mita Spa, Pomigliano ambiente, Multiservizi di Arzano non avevano prodotto alcuna offerta;

che veniva così aggiudicata la gara a Casoria ambiente, la quale stranamente rinunciava dopo 15 giorni senza alcun motivo tecnico;

che la società mista a maggioranza pubblica del comune di Casoria, denominata Casoria ambiente Spa, detentrice del servizio a Casoria (Napoli) e in altri comuni dell'*hinterland* a Nord di Napoli con un fatturato di circa 15 milioni di euro di servizi analoghi, dopo aver sottoscritto il protocollo di legalità presso la Prefettura di Napoli e aver partecipato alla gara informale indetta dal comune di Frattamaggiore (comune limitrofo a quello di Casoria), stranamente e senza alcuna motivazione logica, rinunciava all'affidamento del servizio di igiene urbana. Non è chiaro il motivo di tale rinuncia;

che per l'indizione della seconda gara, dopo la rinuncia della Casoria ambiente, aperta anche a ditte private, pubblicata il 22/1/2004 sul giornale "Il Mattino", venivano menzionati solo i requisiti essenziali per lo svolgimento del servizio;

che a due giorni dalla scadenza (2/2/2004), veniva stranamente ripubblicato sullo stesso quotidiano, ad integrazione della precedente pubblicazione, un nuovo avviso di gara con dei requisiti restrittivi con parti-

colare riferimento al fatturato e in violazione della normativa sugli appalti di servizi *ex*decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche; alla gara partecipavano le seguenti società: Eco quattro Spa, con il ribasso del 14%; Eco Campania Srl, con il ribasso del 13,69%; Igica Spa, con il ribasso del 10%; Ecologia Falzarano, con il ribasso del 3,5%;

che ad oggi stranamente non viene aggiudicato ed affidato il servizio con immediata esecuzione alla Eco quattro Spa, società mista a maggioranza pubblica del Consorzio CE4, adducendo pretestuosi motivi inerenti a ricorsi al TAR; pertanto detiene ancora il servizio l'azienda Gekon, il cui titolare è stato arrestato per traffico illecito di rifiuti e nei cui confronti è operativa la misura interdittiva antimafia;

che dalla gara in premessa appare anche anomalo il comportamento dell'Igica Spa, con un ribasso del 10% rispetto alla prima gara dove effettuava un'offerta al rialzo di 240.000 euro rispetto alla base d'asta;

che lo stesso ribasso della Eco quattro del 14% rispetto ai costi sostenuti nel 1999 per l'affidamento del servizio all'impresa Servizi ambientali si presta a diverse interpretazioni;

che la partecipazione alla seconda gara della Eco Campania Srl sembra nata da un'alleanza con le ditte precedenti, Servizi ambientali prima e Gekon oggi, i cui titolari sono colpiti da provvedimenti giudiziari,

l'interrogante, nel reiterare la richiesta di risposta alle interrogazioni in premessa, manifesta tutta la propria insoddisfazione nel constatare che ad oggi i rappresentanti dello Stato, commissari prefettizi delegati al ripristino della legalità, fanno permanere nel comune di Frattamaggiore le stesse illegalità riscontrate in precedenza dalla commissione di accesso, chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno nei confronti dei commissari operanti in Frattamaggiore e dei funzionari che inducono spesso agli errori i suddetti, non adusi ai vari e contorti meccanismi della macchina amministrativa del comune di Frattamaggiore.

(4-06458)

(24 marzo 2004)

RISPOSTA. (*) – Occorre premettere innanzitutto che la nomina dei componenti la Commissione Straordinaria incaricata della gestione provvisoria delle amministrazioni comunali, i cui organi elettivi sono stati sciolti ai sensi della normativa vigente, rappresenta obiettivamente un atto di sostegno dello Stato all'ente locale per il superamento di quelle crisi istituzionali alle quali l'ente stesso resta esposto, al fine di agevolare la ripresa della vita democratica in seno alla comunità.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

L'attività dei commissari, improntata al rispetto dei criteri di imparzialità e legalità, è, peraltro, svolta in piena autonomia e con imputazione degli atti all'ente amministrato.

Venendo ora più specificatamente alle questioni sollevate e, in particolare, a quanto sostenuto, in merito all'operato della Commissione Straordinaria del comune di Frattamaggiore (Napoli) con riguardo al servizio di smaltimento rifiuti di quel comune, sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura di Napoli, si fa presente quanto segue.

Le motivazioni che hanno indotto la Commissione a non opporsi alla cessione del ramo di azienda della «Ditta Servizi Ambientali» alla ditta «Gekon s.n.c.» vanno essenzialmente ricondotte alla mancanza di elementi ostativi all'esercizio di tale facoltà, nonché alla necessità di garantire il livello occupazionale e il pagamento delle spettanze ai dipendenti minacciati dalle oggettive difficoltà finanziarie della ditta stessa.

La Commissione, in seguito ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti del procuratore speciale della predetta ditta (che nell'ambito dell'azienda riveste la funzione di direttore tecnico), dopo aver effettuato i necessari accertamenti, non riscontrando nella Gekon i requisiti richiesti, in data 17 dicembre 2002, attivava la procedura per la rescissione del contratto.

La ditta presentava immediatamente ricorso al TAR.

Contestualmente veniva avviata una indagine di mercato tra sei società segnalate dal Commissario Regionale per l'emergenza rifiuti in Campania e l'offerta più vantaggiosa per il Comune risultava essere quella della S.P.A. Casoria Ambiente, a capitale pubblico maggioritario che, tuttavia, al momento della consegna del servizio avanzava richieste non contemplate nell'invito di gara.

La ditta affermava infatti che, dopo un'attenta valutazione dell'offerta, le condizioni previste erano da rinegoziare in relazione ai maggiori costi di personale, impiegato nelle emergenze rifiuti.

L'accoglimento di tali proposte, oltre ai maggiori oneri posti a carico del Comune, avrebbe violato la *par condicio* dei concorrenti ed esposto l'Amministrazione a possibili ricorsi, per cui la Commissione decideva di pubblicare nuovamente il bando estendendo l'invito a partecipare a tutte le ditte iscritte nell'Albo Regionale della Campania.

La gara di appalto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio alla Eco Quattro, società mista pubblica.

La Commissione straordinaria fissava per il 1º marzo la cessazione del servizio con la Gekon e il contestuale affidamento del servizio alla nuova ditta.

Nel frattempo l'Ecocampania s.r.l., risultata seconda nella graduatoria della gara, presentava ricorso al TAR competente, sostenendo l'illegittimità dell'aggiudicazione effettuata in favore della ditta Ecoquattro, per mancanza dei requisiti richiesti dall'avviso di gara.

Il successivo 12 marzo il TAR della Campania in sede di esame della istanza di sospensione del provvedimento non riteneva di esprimersi su tale richiesta, rinviando la decisione alla successiva udienza di merito.

Il 16 marzo perveniva al Comune di Frattamaggiore, dalla V Sezione del Consiglio di Stato, il decreto con il quale il Presidente della predetta Sezione, in sede di ricorso presentato in appello dalla ditta Ecocampania avverso la pronuncia del Tar della Campania del 12 marzo 2004, sospendeva, in via cautelare, l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in favore della Ecoquattro e fissava per il 6 aprile 2004 la data per la trattazione dell'appello.

La Commissione – che aveva rescisso il contratto con la ditta Gekon – si trovava, pertanto, nella condizione di non poter assegnare lo svolgimento del servizio alla nuova ditta aggiudicataria dell'appalto, per gli effetti della decisione del Consiglio di Stato.

Dopo aver esaminato attentamente le diverse soluzioni possibili, è risultato più conveniente per l'Ente sotto l'aspetto economico-funzionale, far proseguire il servizio alla ditta Gekon alle stesse condizioni di cui al contratto rescisso e fino alla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, fissata come già detto, per il 6 aprile 2004.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1529 del 6 aprile, accoglieva, definitivamente, il ricorso in appello presentato dalla Ecocampania per la sospensione dell'efficacia delle procedure di aggiudicazione e di affidamento del servizio in questione.

La Commissione Straordinaria di Frattamaggiore, adeguandosi alla predetta ordinanza, rescindeva pertanto il contratto stipulato con l'Ecoquattro e contestualmente incaricava la commissione di gara di riaprire le operazioni concorsuali per riaggiudicare l'appalto, escludendo formalmente dal relativo procedimento la Ecocampania s.r.l, perché sospettata di indiretta infiltrazione mafiosa e la Ecoquattro S.p.a., perché carente dei requisiti di partecipazione alla gara e sospettata di indiretta infiltrazione mafiosa.

Tuttavia, a seguito della favorevole informativa antimafia del 22 aprile scorso della Prefettura di Caserta per la ditta Ecocampania, la Commissione Straordinaria è stata indotta ad una nuova valutazione dei risultati della gara di appalto.

La riqualificazione della ditta Ecocampania, infatti, determinava l'applicazione letterale del dispositivo della decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile 2004 che accoglieva il ricorso di quest'ultima in via cautelare, in attesa della pronuncia di merito del TAR della Campania in ordine al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicataria «Eco Quattro S.p.a.».

La Commissione, in tale situazione di emergenza, si trovava di nuovo nella condizione di dover decidere, prima ancora che si conoscesse il giudizio del TAR di Napoli, accolto poi il 5 agosto successivo e, quindi, nella necessità di dover scegliere una delle due ditte a cui affidare il servizio per tre mesi (salvo proroga) dal momento che la ditta Gekon, di sua iniziativa, aveva posto termine al rapporto di lavoro con il Comune di Frattamaggiore.

Si precisa che il ricorso amministrativo, proposto dalla Gekon avverso la rescissione del contratto da parte dell'amministrazione comunale di Frattamaggiore, è stato cancellato dal ruolo nell'udienza di merito del 19 maggio scorso, alla luce della Sentenza del T.A.R. della Campania, favorevole al ricorrente. Avverso tale decisione la Prefettura di Napoli ha proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensiva, dell'efficacia.

Con ordinanza del 10 agosto scorso l'istanza cautelare è stata respinta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(1° dicembre 2004)

FRAU. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

da numerose fonti di stampa si apprendono notizie di polemiche interne alla Federazione italiana di atletica leggera, che ha il compito di tutelare il corretto funzionamento di tali attività sportive e di promuoverne lo sviluppo;

che particolare clamore di stampa e forti polemiche e avvio di contestazioni giudiziarie hanno caratterizzato la situazione della Fidal in Calabria;

che in tale regione sembra esserci una gestione anomala, in contrasto con le regole interne e soprattutto con lo spirito che dovrebbe animare questo tipo di organizzazioni sportive;

che il comportamento del Presidente regionale della Fidal della Calabria è fortemente contestato dalle organizzazioni sportive locali, che rappresentano con più vicinanza la realtà dei giovani atleti;

che tali polemiche e tali comportamenti danneggiano l'immagine dello sport e lo stesso entusiasmo degli sportivi calabresi,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo consti se la Presidenza nazionale della Fidal sia intenzionata ad intervenire su quella regionale della Calabria verificando i comportamenti ed i criteri di gestione e la correttezza dei comportamenti del responsabile regionale;

se la stessa Presidenza si sia preoccupata del danno apportato dalle suddette vicende, soprattutto nel mondo sportivo in Calabria, e quali provvedimenti intenda prendere;

se il CONI, che rappresenta tutto il mondo sportivo, che riceve ed eroga finanziamenti pubblici che spesso vengono spesi senza adeguati controlli, sia intervenuto su tali vicende;

se il Governo, attraverso il Ministero competente, sia intenzionato ad occuparsi di comportamenti censurabili o si limiti a deleghe e contribuzioni, senza adeguati controlli nei riguardi delle organizzazioni sportive,

che, in generale e troppo spesso, non dimostrano trasparenza di comportamento;

se lo stesso Governo non ritenga di agire nei modi più propri, al fine di tutelare soprattutto lo sport dilettantistico e giovanile, dando esempi di buona gestione e di correttezza di rapporti che sembrano spesso mancare, come la situazione della Calabria evidenzia chiaramente.

(4-07172)

(28 luglio 2004)

RISPOSTA. – In riferimento alle questioni poste nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernenti l'attività della Federazione italiana di atletica leggera – FIDAL – nella regione Calabria, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la FIDAL, attraverso il Comitato Regionale della Calabria, ha sempre cercato di premurarsi di garantire, così come avviene anche nelle altre realtà regionali, il corretto funzionamento delle attività sportive e di incentivarne lo sviluppo.

In particolare, si segnala che, nel corso dell'anno 2004, nell'ambito del territorio calabrese, si sono svolte 142 manifestazioni, che hanno interessato più di quindicimila atleti ed oltre millecinquecento giudici di gara, preposti al controllo delle stesse.

Per quanto riguarda l'asserita «gestione anomala» del suddetto Comitato Regionale, è opportuno precisare che, anche a seguito di opportune verifiche, non risulta alcuna irregolarità, sia per quanto riguarda il funzionamento degli organi territoriali che per l'aspetto organizzativo e di controllo delle manifestazioni.

In merito alle contestazioni avanzate nel corso degli ultimi anni, nei confronti del Presidente regionale della FIDAL, nel precisare che le stesse non sono state espresse da «organizzazioni sportive locali», ma dal Presidente di una società calabrese affiliata, si rende noto che, al fine di chiarire i comportamenti ed i criteri di gestione del responsabile regionale, la FIDAL nazionale è intervenuta in più occasioni, sia attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti che gli Organi di giustizia interna.

Gli accertamenti in questione hanno confermato la correttezza dell'attività svolta dal predetto responsabile, il quale, tra l'altro, lo scorso novembre è stato rieletto, con larghissimo consenso, nella carica di Presidente del Comitato regionale della Calabria.

Si ritiene, infine, opportuno rammentare in questa sede che il Ministero per i beni e le attività culturali svolge compiti di vigilanza nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e non direttamente sulle Federazioni sportive, che sono organismi assoggettati alle norme di diritto privato.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
PESCANTE

(6 dicembre 2004)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente, il 31 gennaio scorso, ha visitato il Centro di Permanenza Temporanea (C.P.T.) "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone in occasione della giornata di mobilitazione indetta dal Forum Sociale Europeo di Parigi per la libertà dei migranti, il diritto di asilo ed il superamento dei C.P.T.;

che nel giugno del 1999 a Isola Capo Rizzuto è stato aperto un Centro di prima accoglienza per accogliere i cittadini kossovari in fuga dalla guerra, che è nel tempo diventato il Centro di Prima Accoglienza più grande d'Europa (35.000 persone in cinque anni). Successivamente il Governo ha affiancato al C.P.A. un Centro di Permanenza Temporanea inaugurato nel gennaio scorso;

il C.P.T., dopo i lavori di costruzione costati al Ministero dell'interno un milione e 500.000 euro, è sorto in un'area di 30.000 metri quadri ed è in grado di ospitare fino a 124 persone;

che attualmente il Centro "S. Anna" è gestito dalle Misericordie ed ospita circa 118 persone;

che nonostante il C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sia una struttura nuovissima e di recentissima realizzazione non mancano i disservizi, ha problemi di idraulica, con mancanza di acqua calda, problemi igienico-sanitari, ed il riscaldamento non sempre funziona sempre. Ci sono poi problemi di interpreti, perché quelli presenti conoscono solo alcune delle lingue parlate dagli "ospiti";

che nel corso delle visita lo scrivente ha potuto riscontrare la scarsità di arredi sia nelle camere che nelle cosiddette "sale per ricreazione" dove c'è un solo televisore su una parete e neanche una sedia, con le persone costrette a stare sul pavimento, bagni in condizioni igieniche precarie; il servizio sanitario è assicurato da un solo medico e da un solo infermiere, solo per fare alcuni esempi;

che oltre ai disservizi ed ai disagi degli "ospiti" si aggiungono anche quelli denunciati dai lavoratori del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, aggregati per le esigenze connesse ai servizi di vigilanza del nuovo Centro di Permanenza Temporanea "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto, i quali lamentano, attraverso una nota della Segreteria regionale del SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, l'estremo stato di disagio in cui sono costretti a prestare la propria attività lavorativa;

che nel C.P.T. "S. Anna", con turni di 15 giorni, sono circa 36 gli agenti di Polizia con il compito primario di effettuare servizio di controllo dell'intera struttura;

che la precaria situazione logistico-strutturale che sia gli "ospiti" che gli agenti devono sopportare non garantisce gli standard minimi di sicurezza e vivibilità e non consente al personale di operare in condizioni normali;

che in particolare i lavoratori del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria presso il C.P.T. "S. Anna" hanno evidenziato:

"che la palazzina alloggio del personale si trova all'interno del Centro ed è priva di servizi antincendio, che le strutture che ospitano la

Polizia di Stato all'interno del Centro sono prive di collegamenti telefonici con l'esterno, costringendoli ad utilizzare i telefoni di un bar del vicino aeroporto, che per consumare i pasti sono costretti a raggiungere l'abitato di Crotone, distante circa 15 chilometri (percorso effettuato almeno 4 volte al giorno), dove c'è un self-service convenzionato, che le condizioni igieniche all'interno delle palazzine sono pessime: le pulizie, effettuate superficialmente tre volte alla settimana, non consentono il mantenimento delle minime condizioni di vivibilità, i coprimaterassi, i materassi e le coperte vengono riutilizzati senza alcun trattamento igienizzante nel corso dei vari avvicendamenti del personale, i servizi igienici sono in condizioni pressoché disastrose anche in considerazione della continua mancanza di acqua calda, che i riscaldamenti non funzionano a causa del mancato rifornimento del combustibile per la caldaia. In particolare i lavoratori hanno evidenziato che negli ultimi giorni il rifornimento è stato addirittura effettuato a mezzo di taniche";

considerato:

che l'art. 12 della legge n.40/89, recepito successivamente nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), ha previsto l'istituzione dei Centri di Permanenza temporanea;

che questi centri vengono istituiti con decreto del Ministro dell'interno per trattenere i cittadini stranieri nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'espulsione o al respingimento alla frontiera, ed in attesa che siano realizzati i controlli sui documenti o accertamenti sull'identità;

che il funzionamento dei C.P.T. è disciplinato dagli articoli 21 e 22 (modalità del trattenimento e funzionamento dei centri) del Regolamento di attuazione del Testo Unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, ai sensi dei quali dovrebbe essere assicurata e garantita, oltre all'assistenza ed al rispetto della dignità, anche la comunicazione con l'esterno;

che ogni Centro di Permanenza Temporanea è gestito da un "ente gestore" sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative, ecc.) e la prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa convenzione vengono erogati all'ente gestore i fondi necessari alla gestione della struttura;

che le condizioni di vita all'interno del C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sono assimilabili a quelle di natura carceraria e che dentro vi si trovano immigrati che hanno già espiato delle condanne o che non sono in regola con i documenti di soggiorno e che non hanno commesso alcun reato, oltreché richiedenti asilo, senza peraltro che vi sia all'interno alcuna distinzione, con il rischio di alimentare un circuito perverso di affiliazione criminale;

che vi è un intreccio perverso tra la funzione che oggi stanno assolvendo i Centri, le norme penali introdotte e l'aumento dei giorni di permanenza a 60;

che i C.P.T. rappresentano un meccanismo punitivo che non ha neppure efficacia per gli obiettivi che sono stati definiti e posti alla

base della loro istituzione, perché al termine dei 60 giorni di detenzione agli immigrati, in molti casi, viene intimato di lasciare il Paese;

che non è accettabile che nei C.P.T. siano riconosciuti meno diritti e vi sia meno trasparenza che nelle carceri vere e proprie;

l'estremo stato di disagio e di massima precarietà in cui gli agenti di Polizia sono costretti ad operare;

che se quello denunciato è il livello in cui devono operare gli agenti di Polizia è facilmente desumibile l'estremo stato di malessere e disagio dei cittadini stranieri lì "ospitati",

si chiede di sapere:

quali siano i costi di gestione e quali rette vengano erogate per singolo trattenuto nel C.P.T. "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto;

quale convenzione sia stata stipulata per il Centro di Permanenza Temporanea "S. Anna" con l'ente gestore Misericordie;

per quale motivo l'identificazione, nei casi di cittadini stranieri che hanno già scontato la loro pena in un Istituto penitenziario, non sia avvenuta e non avvenga durante il loro periodo detentivo;

se non si ritenga inoltre, in attesa di una revisione della normativa, di assicurare ai cittadini stranieri ospitati presso il C.P.T. "S. Anna" condizioni di vita normali, dignitose e accettabili, anche attraverso l'esecuzione dei lavori necessari, e a tutti di avere la possibilità di avere interpreti della propria lingua, attraverso un adeguato numero di mediatori culturali;

se non si ritenga che i richiedenti asilo, durante il periodo di attesa e di espletamento delle pratiche necessarie, debbano essere ospitati presso il Centro di Prima Accoglienza e non presso il Centro di Permanenza Temporanea;

se non si ritenga, infine, di risolvere i problemi sollevati, attraverso una nota della Segreteria regionale del SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, circa l'estremo stato di disagio in cui gli agenti di Polizia sono costretti a prestare la loro attività lavorativa e riportati in premessa.

(4-06336)

(10 marzo 2004)

RISPOSTA. – In via preliminare, si evidenzia che appare assolutamente impropria l'assimilazione dei centri di permanenza temporanea a strutture di detenzione.

I centri non hanno, infatti, alcuno scopo afflittivo e al loro interno non vi è un regime carcerario. Non sono istituti di pena, ma strutture il cui perimetro esterno è vigilato dalle Forze di polizia e al cui interno vi sono libertà di movimento e spazi ricreativi. Gli ospiti dei centri possono colloquiare con l'esterno ed è possibile ricevere la visita, oltre che dei propri legali, dei propri familiari.

Al riguardo, si precisa che la concezione e le modalità di istituzione dei centri di permanenza temporanea corrispondono ad una trasparente e

coerente politica di governo del fenomeo dell'immigrazione, condivisa e definita concordemente con gli altri *partner* dell'Unione europea.

In particolare, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, il sistema delle espulsioni dei clandestini, le procedure che consentono il riaccompagnamento nei paesi di provenienza e, quindi, la stessa costituzione dei centri di permanenza temporanea rappresentano scelte già contenute nella legge n. 40 del 1998, che sul punto è stata solo parzialmente modificata dalla legge n. 189 del 2002, proprio al fine di renderne più efficace il meccanismo applicativo.

Detto questo, il Centro di permanenza temporanea e ci assistenza «S. Anna» di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, attivato il 7 gennaio 2004, si trova all'interno di un'area recintata di 25.230 metri quadrati, ove insistono sette edifici in muratura, larghe strade asfaltate, zone a verde alberate, servite da impianti di irrigazione, ed un campo di calcetto.

Nello stesso insediamento, è stato possibile realizzare il Centro di prima assistenza (fin dall'estate del 1999, ai sensi della legge n. 563 del 1995) e la palazzina per gli alloggi collettivi del personale polizia.

Come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, il Centro è di recente costruzione e la disposizione degli spazi interni ed esterni e stata concepita allo scopo di consentire un soddisfacente compromesso tra le esigenze di sicurezza richieste da questo tipo di strutture e le necessarie condizioni di vivibilità per gli ospiti.

Il rapporto di gestione del Centro di Permanenza Temporanea è regolato da una convenzione stipulata il 14 ottobre 2003 tra la Prefettura di Crotone e la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, risultata aggiudicataria di apposita gara, nel rispetto delle «linee guida per la gestione dei centri di permanenza temporanea e di assistenza», adottate con direttiva del ministro Pisanu dell'8 gennaio 2003.

Il Centro di permanenza temporanea è dotato di impianti tecnologici, certificati secondo la normativa vigente, e gli edifici che ospitano gli stranieri sono forniti di acqua calda e di riscaldamento, nonché di servizi igienici (water e doccia ogni quattro persone) ed un lavabo ogni sei ospiti, la cui pulizia e igiene avviene giornalmente a cura dell'ente gestore.

Eventuali disfunzioni, causate talvolta da atti di vandalismo degli ospiti, vengono risolte dalla ditta assegnataria del servizio di manutenzione nell'ambito della Convenzione Consip per il Global Service, che garantisce, tra l'altro, la presenza giornaliera sul posto di personale specializzato e la sua pronta reperibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Dal punto di vista dell'assistenza medico-sanitaria, si precisa che il presidio esistente, composto da un medico e da un infermiere forniti di un'ambulanza, ha un dimensionamento superiore rispetto a quello previsto dalle citate «linee guida per la gestione dei centri di permanenza temporanea e di assistenza».

In particolare, sulla base della convenzione stipulata tra la Prefettura di Crotone e l'ente gestore, sono assicurate la visita di ingresso, il primo soccorso, i trasferimenti presso strutture ospedaliere, la fornitura di medi-

cinali e di presidi sanitari, nonché la tenuta della scheda sanitaria per ciascun ospite.

In ordine alla rappresentata esigenza di disporre di un numero adeguato di mediatori linguistico-culturali, si fa presente che l'ente gestore utilizza, in modo stabile, 4 addetti con competenze linguistiche di francese, inglese, arabo, algerino, turco, rumeno, cinese e ucraino e che, in caso di necessità, si avvale delle prestazioni occasionali di interpreti iscritti nelle apposite liste in uso agli Uffici giudiziari e alla Questura di Crotone.

L'ente gestore assicura, inoltre, l'assistenza generica alla persona (lavanderia, distribuzione di vestiario e di prodotti per l'igiene personale, barberia, nonché spedizione e ricezione di corrispondenza), la gestione amministrativa, il servizio di assistenza sanitaria, la fornitura di beni e il servizio di pulizia ed igiene ambientale.

Il corrispettivo previsto è pari a euro 33,47 giornaliere per ospite assistito, IVA inclusa; nel caso in cui le presenze scendano sotto la soglia del 50% dei posti effettivamente disponibili (al momento 129) è assicurata la corresponsione dell'importo previsto per la metà dei posti al fine di indennizzare comunque l'ente gestore dei costi fissi derivanti dalla gestione del centro in regime di non economicità.

Per quanto riguarda la condizione dei richiedenti asilo, si fa presente che presso il Centro di permanenza temporanea sono avviati esclusivamente gli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o da respingimento che non sia immediatamente eseguibile perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio oppure per l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.

Pertanto, alla menzionata struttura non sono destinate persone che richiedano lo *status* di rifugiato le quali, peraltro, a norma dell'art. 1 della legge n. 39 del 1990, possono conseguire un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura.

Per quanto riguarda la palazzina alloggio del personale di polizia, va precisato che l'edificio in questione sorge in un'area dello stesso complesso, limitrofa ma separata dalla zona dove sono stati realizzati il centro di permanenza temporanea e il centro di prima accoglienza e ben al di fuori delle strutture recintate.

La palazzina, infatti, dista circa 500 metri dal centro di permanenza temporanea ed è separata da questo da una strada e da un muro perimetrale di cinta.

Sebbene sia stato ristrutturato sulla base di un apposito progetto redatto dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, l'immobile ha richiesto, per migliorarne le condizioni di sicurezza e la fruibilità degli alloggi, l'avvio di un programma di interventi aggiuntivi da parte della Prefettura di Crotone, d'intesa con la locale Questura, la zona telecomunicazioni della Polizia di Stato di Catanzaro e il Comune dl IsoIa Capo Rizzuto.

Tale programma comprende la bonifica delle aree circostanti, il rifacimento e la tinteggiatura di intonaci e opere in ferro, la dotazione di estintori e di ulteriori attrezzature per la sicurezza antincendio, la compartimentazione dei vani scala con l'applicazione di porte tagliafuoco, l'installazione di impianti di climatizzazione e di un nuovo ascensore, nonché la creazione di una «zona benessere» adeguatamente attrezzata. Nella struttura è stato già realizzato l'impianto di rilevazione fumi a fini antincendio.

La stessa Prefettura ha, inoltre, avviato una verifica per accertare la possibilità di estendere alla struttura il sistema di linee telefoniche in uso all'adiacente centro di permanenza temporanea e nel frattempo, è stata attivata, dal marzo scorso, una specifica derivazione per consentire le comunicazione di telefonia dagli alloggi collettivi.

In ordine allo svolgimento dei servizi di pulizia all'interno degli alloggi, dopo la stipula di un atto aggiuntivo al contratto in vigore, sono attualmente previste, tra l'altro, la sostituzione della biancheria da letto e l'igienizzazione di cuscini e materassi ad ogni cambio turno.

In merito ai servizi di vigilanza dell'intera struttura, si precisa che per tali attività sono impiegate mediamente circa 120 unità, appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza e che soltanto un'aliquota di personale della Polizia di Stato (30 unità provenienti dal XII Reparto Mobile di Reggio Calabria) viene ospitata nella palazzina alloggi, mentre tutti gli altri operatori sono collocati presso alberghi convenzionati.

Effettivamente, il personale è costretto a consumare i pasti nell'unico esercizio, a Crotone, che ha aderito alla proposta di affidamento del servizio sostitutivo di mensa per la Polizia di Stato e che, conseguentemente, ha stipulato apposita convenzione con la Prefettura.

Quanto alla lamentata carenza di combustibile per la caldaia e alle conseguenti temporanee interruzioni del riscaldamento e dell'acqua calda, si comunica che tale inconveniente è stato causato nel passato dal particolare meccanismo di acquisizione della fornitura. La vigente convenzione Consip prevede, infatti, l'intervento di una ditta aggiudicataria, con sede a Catania, che, a norma contrattuale, ha necessità di alcuni giorni per soddisfare le richieste di intervento.

Grazie a controlli di natura preventiva, l'inconveniente verificatosi potrà, per il futuro, essere evitato.

Si precisa, infine, che il Centro di Isola Capo Rizzuto, così come tutte le altre strutture esistenti in Italia con le medesime finalità, e oggetto di una continua attività di monitoraggio ad opera del Ministero dell'interno e di costanti interventi di miglioramento sulla qualità e sulla quantità

dei servizi resi, al fine di garantire al contempo le necessarie condizioni di vivibilità per gli ospiti e maggiore sicurezza sia all'interno che all'esterno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(1° dicembre 2004)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunità.* – Premesso:

che in data 6 dicembre 2002 il Consiglio del Municipio 6 della Città di Roma approvava con delibera n. 45 l'istituzione della Consulta degli Extracomunitari;

che detta delibera rivela carenze, lacune ed incongruenze che si compendiano nella sistematica violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

che, al punto 1, la delibera stessa esclude i singoli cittadini sia italiani che extracomunitari dalla Consulta riservando l'accesso alle sole associazioni operanti nel territorio del Municipio Roma 6;

rilevato:

che l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 in ordine all'istituto della partecipazione prevede che le forme di consultazione debbano estendersi tanto ai singoli cittadini quanto alle associazioni;

che il principio della rappresentanza «un'associazione = un voto» demolisce il vero principio democratico universalmente acquisito «una testa = un voto»;

che non si può anteporre la dignità associativa alla dignità umana, né si può subordinare la rappresentanza democratica alla rappresentanza associativa essendo quest'ultima di per sé delegata;

che la delibera n. 45, in contraddizione con quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, escludendo dall'istituto della partecipazione il singolo, sia esso soggetto portatore d'interesse sia esso soggetto portatore di contro interesse, delega di fatto l'esercizio della partecipazione popolare alla vita amministrativa del Municipio alle sole associazioni;

atteso:

che il comune di Roma non ha ancora adeguato il Regolamento dello statuto al decreto legislativo n. 267 del 2000, soprattutto per quanto attiene l'articolo 41 del regolamento stesso dove illegittimamente si consuma l'esclusione dei singoli cittadini dalla vita amministrativa del Comune;

che a tutt'oggi sono giunti da parte di numerosi cittadini reclami in ordine alla loro esclusione dalla Consulta degli Extracomunitari e che tale esclusione costituisce imbarazzo ed alimenta proteste il cui esito è difficilmente controllabile;

considerato:

che l'estensione del «diritto al voto ed ad essere consultati» per i singoli cittadini è, al di là di qualsiasi sottile e dotta disquisizione giuridica, un atto che qualifica in meglio la democrazia del nostro Paese Italia, soprattutto in questo momento in cui la Casa delle Libertà ha profuso un enorme sforzo legislativo offrendo ai cittadini extracomunitari con la legge Fini-Bossi una reale ed effettiva integrazione sociale basata sul lavoro, ribadendo che la certezza del diritto non può essere considerata tale se non viene accompagnata dalla certezza della inalienabilità dei diritti stessi;

che gli extracomunitari del Sesto Municipio di Roma giustamente sentono e vivono questa loro esclusione dalla consulta come discriminazione razziale e come offesa alla loro dignità di uomini;

che tale esclusione proietta a livello nazionale ed estero un avvenimento fortemente discriminatorio che potrebbe ledere l'immagine indiscutibilmente democratica del paese Italia;

che nel Municipio Roma 6 si consuma, in modo chiaro ed inequivocabile, un attentato alla dignità umana smascherando coloro che compongono la maggioranza che lo governa;

considerato quanto sopra esposto, soprattutto a garanzia dei diritti democratici sanciti dal nostro ordinamento costituzionale, si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare:

nei confronti del 6º Municipio di Roma per consentire l'estensione dell'esercizio dell'istituto della partecipazione ai singoli cittadini, italiani, o stranieri, nella Consulta degli Extracomunitari;

nei confronti del comune di Roma per adeguare il suo regolamento al decreto legislativo n. 267 del 2000;

nei confronti del Municipio Roma 6 e del comune di Roma che non hanno effettuato i dovuti controlli in ordine al requisito della territorialità nei confronti delle Associazioni che con clausola transitoria finale e per diritto presidenziale sono state inserite nella Consulta;

nei confronti del Municipio Roma 6 che nella delibera consiliare n. 45 omette sia la trascrizione degli indirizzi delle associazioni che l'indicazione del numero dei soci d'ogni singola associazione stessa.

(4-04904)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata, in base alle notizie acquisite dalla Prefettura – U.T.G. di Roma, si fa presente quanto segue.

Il Consiglio Municipale Roma VI, con deliberazione n. 45 del 6 dicembre 2002, ha approvato l'istituzione di una «Consulta Municipale sui temi dell'immigrazione», composta dalle associazioni delle persone immigrate e dalle organizzazioni di volontariato, che operano nel territorio municipale e intendono aderire a tale iniziativa.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 8, attribuisce al comuni il compito di valorizzare, anche su base di quartiere o di fra-

zione, le libere forme associative, promuovendo la loro partecipazione all'amministrazione locale e regolando i relativi rapporti nei propri statuti.

Al riguardo, l'articolo 12, commi 2 e 3, dello statuto del Comune di Roma, stabilisce tra l'altro che il Consiglio Comunale possa istituire, a livello centrale, specifiche consulte aventi funzioni propositive e consultive.

Parimenti, l'articolo 41, comma 2, del regolamento comunale sul decentramento, attribuisce ai Consigli Municipali la facoltà di istituire consulte permanenti, al fine di favorire, attraverso le associazioni, la partecipazione, il confronto e l'elaborazione di proposte nei vari settori pubblici.

Infine, l'articolo 15 del regolamento comunale degli istituti di partecipazione ed iniziativa popolare prevede che le assemblee elette (Consiglio Comunale e Consigli Municipali) possano istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni.

Pertanto, il Comune di Roma, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, ha ritenuto di configurare le Consulte come istituti di partecipazione delle formazioni sociali e, dunque, delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

I singoli individui dispongono, invece, di altri strumenti di partecipazione popolare, anche di consultazione diretta (tra cui l'iniziativa progettuale, le interrogazioni ed interpellanze, le petizioni, i *referendum* abrogativi e consultivi, i *forum* tematici).

Si rende noto, infine, che la partecipazione del singoli cittadini, di origine extracomunitaria, alla vita amministrativa della città e stata rafforzata grazie all'elezione, avvenuta di recente, dei Consiglieri aggiunti nel Consiglio Comunale e nei Consigli Municipali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(1° dicembre 2004)

LONGHI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato che:

in data 5 marzo 2003 e 19 marzo 2003 lo scrivente aveva presentato ben due interrogazioni (4-04031 e 4-04158) sulla questione Carige, a cui il Ministro non ha mai risposto;

in occasione dello scandalo Parmalat il Ministro ha accusato il Governatore della Banca d'Italia di non aver vigilato e nello stesso tempo non risponde agli atti di sindacato ispettivo presentati dallo scrivente;

alla Fondazione Carige con un colpo di mano non è stata confermata metà del Consiglio d'amministrazione;

in particolare non è stato confermato il membro indicato dalla Provincia di Genova e quindi, per la prima volta, la Provincia non è rappresentata all'interno del Consiglio d'amministrazione della Fondazione;

è stato «silurato» colui il quale si è espresso in disaccordo con il Presidente della Fondazione;

lo stesso Presidente della Fondazione Carige è anche Presidente di una società di assicurazioni controllata dalla banca;

risulta che il nuovo Vice Presidente della Fondazione sia anche membro del Consiglio d'amministrazione della stessa società di assicurazioni, così come altri due consiglieri sono anche membri di società di assicurazione controllate dalla banca;

l'incompatibilità legale discende dall'articolo 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che «i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico e patrimoniale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la votazione assunta dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige sia viziata per la presenza fra i votanti di quattro soggetti che si trovano in situazione di incompatibilità legale (il presidente Lorenzelli, i consiglieri Cafferata, Magnano e Menconi) in quanto componenti dei consigli di amministrazione di compagnie assicurative controllate dalla Banca Carige.

se non ritenga che la situazione che si è realizzata nell'ambito della Fondazione Carige sia tanto più grave in quanto gli effetti dell'incompatibilità - che hanno inquinato la votazione - si sono riflessi anche sull'esito della stessa determinando la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente entrambi in situazione di incompatibilità;

se non ritenga grave ed inspiegabile l'omissione di controllo del collegio sindacale e altresì gravissimo l'omesso intervento dell'Autorità di Vigilanza che nella specie è il Ministero dell'economia e delle finanze;

se non ritenga che la condiscendenza nei confronti di una palese situazione di illegalità sia significativa dell'assenza di volontà politica - proprio da parte dell'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie - di creare i presupposti per la realizzazione di una significativa trasparenza in un settore tanto importante e delicato qual è quello bancario e assicurativo, visto che persino la Corte Costituzionale con sentenza n. 301 del 2003 ha affermato la legittimità della norma che sancisce l'incompatibilità sottolineando la valenza positiva della stessa, finalizzata a recidere i legami tra la banca conferitaria, la società in rapporto di partecipazione azionaria con la stessa e le Fondazioni.

(4-05957)

(22 gennaio 2004)

LONGHI, MARTONE, BONAVITA, BRUNALE, DE PETRIS, CARELLA, DALLA CHIESA, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, GASBARRI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Banca CARIGE S.p.A. è il più importante istituto di credito della Regione Liguria e, recentemente, a seguito di varie acquisizioni ha assunto una dimensione che trascende l'ambito regionale;

il controllo di Banca CARIGE S.p.A. ha fatto capo fino ai primi mesi del 2002, nella misura del 58,709%, alla Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia alla quale competeva il potere di nominare 13 dei 18 amministratori della Banca;

a seguito della determinazione della Fondazione di ridurre la propria partecipazione azionaria, al fine di rinunciare – in conformità alla cosiddetta «legge Ciampi» – al ruolo di azionista di maggioranza sono state poste in essere due diverse operazioni: la conversione di azioni ordinarie in azioni di risparmio – come tali prive del diritto di voto – in misura pari al 25% della partecipazione detenuta e la cessione di azioni pari al 4,25% ai piccoli azionisti privati e di un ulteriore 4% a soci istituzionali (West LB e 2% alla Società Cattolica di Assicurazione, che socio istituzionale non era);

la cessione del 4,25% destinata ai piccoli risparmiatori della Banca doveva essere attuata tramite l'impegno delle filiali CARIGE a promuovere l'operazione presso la clientela che si fosse presentata agli sportelli e risulta, dunque, incomprensibile come all'esito di tale operazione sia potuto accadere che un singolo soggetto abbia acquisito la titolarità del 2,28% del capitale;

in ogni caso, all'esito delle operazioni di trasformazione e di cessione è risultato che la partecipazione della Fondazione al capitale ordinario della Banca risulta attualmente pari al 43,373%;

negli ultimi giorni dell'anno 2002 sono apparse notizie di stampa da cui risultava che il Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A., all'unanimità, aveva deliberato di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca la revoca anticipata dell'intero Consiglio di Amministrazione;

già di per sé, tale iniziativa è intuitivamente anomala e sottintende accordi trasversali e non dichiarati finalizzati al perseguimento di obiettivi diversi da quelli che in ipotesi vengano ufficializzati;

infatti, è naturale che un intero Consiglio di Amministrazione che proponga ai propri azionisti di revocare con un anno di anticipo un mandato altrimenti triennale è portatore di una logica che contraddice sia l'interesse personale dei singoli Consiglieri sia l'interesse della Banca da essi amministrata;

tale anomala iniziativa non è neppure stata sollecitata dal socio di riferimento, cioè dalla Fondazione CARIGE, la quale, anzi, nel mese di aprile 2002 aveva formalmente deliberato di non provvedere all'autoriduzione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Banca (da 13 a 8) sino a che non fosse scaduto il mandato triennale del Consiglio in carica;

risulterebbe da notizie di stampa che la Fondazione è stata destinataria, in data 19 dicembre 2002, di una lettera, indirizzata al suo Presidente, in cui 5 consiglieri di amministrazione di Banca CARIGE – fra cui il dottor Ferdinando Menconi che riveste altresì il ruolo di amministratore delegato della Compagnia assicuratrice Levante Assicurazioni, controllata da Banca CARIGE, e di consigliere dell'organo di indirizzo della Fondazione CARIGE – hanno chiesto alla Fondazione CARIGE di rendersi disponibile a revocare anticipatamente tutto il Consiglio di Amministrazione della Banca risultando necessario, da un lato, ridurre il numero dei consiglieri espressi dalla Fondazione in conseguenza del riassetto azionario intervenuto e, dall'altro, preporre alla testa del Gruppo CARIGE un non meglio definito «manager»;

in effetti, il Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE, in data 23 dicembre 2002, ha assunto una deliberazione – approvata all'unanimità – in cui partendo dalla premessa – poi risultata inveritiera – che era stata espressa la volontà degli azionisti di adeguare la composizione dell'organo amministrativo ai mutati assetti della partecipazione al capitale ha convocato l'assemblea ordinaria per deliberare sulla revoca del Consiglio di Amministrazione;

il socio di riferimento rappresentato da Fondazione CARIGE non aveva infatti manifestato tale indirizzo – salvo, forse, in modo gravemente inappropriato un qualche suo componente – tanto è vero che gli organi deliberanti della Fondazione hanno statuito in data 13 gennaio 2003 ed in data 20 gennaio 2003 di non assumere determinazioni in proposito;

solo in seguito ad un'ulteriore deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che ha insistito nel sollecitare una revoca anticipata del proprio mandato, in data 3 febbraio 2003 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione – in una seduta di grande tensione, con l'abbandono progressivo di tre consiglieri – ha approvato la lista proposta dal Presidente contenente gli otto nominativi dei consiglieri della Banca da votare in sede di assemblea ordinaria;

da tale lista risultano esclusi – in particolare – l'attuale Presidente della Banca prof. Fausto Cuocolo ed il prof. Alpa – due tra i più noti giuristi del Paese – i quali avrebbero avuto il torto di evidenziare aspetti critici che riguardano la gestione delle Compagnie di assicurazione controllate da banca CARIGE;

nel periodo di tempo in cui si sono verificati i fatti appena riferiti – dagli ultimi giorni dell'anno 2002 alla data attuale – la Banca CARIGE è stata sottoposta ad un'ispezione della Banca d'Italia, la quale ha mosso contestazioni globali alla gestione aziendale ed altre, particolari, ai singoli componenti dell'istituto di credito;

alle controdeduzioni ufficiali fornite dalla Banca in data 30 gennaio2003 se ne sono aggiunte altre elaborate personalmente dal Presidente della Banca che – in ragione di tale iniziativa – è stato sottoposto nella seduta del 24 febbraio 2003 ad una deplorazione formale da parte del proprio Consiglio di Amministrazione;

in parallelo all'ispezione della Banca d'Italia si è svolta ed è tuttora in corso di svolgimento un'ispezione dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private sulla gestione delle Compagnie di assicurazione controllate da Banca CARIGE;

a ciò si aggiunga – sempre sulla base di notizie di stampa – che su una di tali assicurazioni, «Levante Norditalia», sarebbe in corso un'indagine penale in cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova dovrà decidere se rinviare a giudizio amministratori e dirigenti della stessa, per false fatturazioni destinate ad occultare una parte dell'imponibile ed eventualmente formare fondi neri;

il «Secolo XIX» del 25 febbraio 2003 riferisce che nella citazione del Pubblico Ministero il nome che ricorre più volte è quello di Ferdinando Menconi. Si legge, fra l'altro, che Menconi ha sempre ricoperto nella società cariche della massima importanza: amministratore delegato della «Norditalia» e della «Levante», amministratore delegato e direttore generale della «Levante Norditalia», presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della «Basilese Nuova Vita»,

si chiede di sapere:

se risulti in atto un'operazione di impossessamento di Banca CARIGE da parte di un gruppo di soggetti che – in spregio ad ogni regola in materia di conflitto di interessi – sono legate fra loro da vincoli riconducibili alla comune provenienza geografica – lo Spezzino e la Lunigiana – e a collegamenti stabili maturati nell'ambito delle Compagnie assicuratrici controllate da Banca CARIGE. In relazione a tali compagnie non mancano profili di opacità sia con riferimento al prezzo di acquisto – unanimemente giudicato sproporzionato rispetto al valore effettivo –, sia con riferimento ai risultati gestionali tali da sollevare preoccupazioni anche per l'equilibrio dei conti della Banca, sia con riferimento alle gravi contestazioni di natura penale riguardanti episodi di falso in bilancio e false fatturazioni che essendo, come noto, finalizzati alla formazione di disponibilità in nero possono essere utilizzati anche per finalità corruttive;

se si ritenga che nell'ambito della Fondazione CARIGE sia in vigore una sorta di extraterritorialità dall'osservanza delle leggi dello Stato Italiano che – proprio al fine di evitare situazioni di autoreferenzialità ed intreccio di interessi – prevedono ipotesi di incompatibilità assolutamente tassative. In particolare l'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.289, «Legge Finanziaria 2003», prevede che «i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6, con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale». Tale disposizione legislativa rileva immediatamente – rispetto ai fatti evidenziati – che la lista dei nuovi otto consiglieri d'amministrazione della Banca è stata predisposta dal Presidente della Fondazione che è anche il soggetto che si è attivato maggior-

mente per assecondare le istanze – esterne alla Fondazione – di ridurre il numero dei consiglieri e di anticipare la scadenza del mandato naturale. Fra i soggetti che hanno sollecitato l'avvio dell'operazione vi è il dottor Menconi – nel suo triplice ruolo di consigliere di amministrazione della Banca, di amministratore delegato della Compagnia «Levante Assicurazioni» e di consigliere dell'organo di indirizzo della Fondazione – e fra i diligenti attuatori del disegno va annoverato il dottor Lorenzelli, presidente della Fondazione CARIGE e Presidente della Compagnia CARIGE «Vita Nuova». Le gravi distorsioni che derivano dall'omesso rispetto della normativa sull'incompatibilità sono sotto gli occhi di tutti. Infatti le Compagnie assicuratrici nei cui confronti sono aperte le indagini penali non hanno assunto provvedimenti cautelari nei riguardi dei dirigenti ed amministratori indagati. La Banca CARIGE non si è costituita parte civile in detti procedimenti penali nonostante sia danneggiata gravemente sul piano dell'immagine e più ancora sul piano patrimoniale. È sconcertante rilevare che nessuna forma di interesse sia stata manifestata per scoprire la destinazione e l'utilizzo dei fondi neri realizzati dalle false fatturazioni. Ed, infine, la Fondazione – che pure dovrebbe avere interesse ed attenzione per vicende tanto delicate afferenti la Banca conferitaria – non ha mai affrontato neppure indirettamente l'argomento. Il descritto comportamento, evidentemente, richiede una risposta sul piano istituzionale e politico prima ancora che sul versante fattuale in quanto, se le omissioni di controllo e di sanzione fossero il risultato di accordi illeciti tra un gruppo di soggetti, forse neppure la Magistratura riuscirebbe a svelarne il contenuto;

se si ritenga che sia solo frutto di casualità che – come risulta dal Bilancio 2001 di Banca CARIGE – il rapporto sofferenze/impieghi della Toscana (filiali di Carrara ed Aulla) risulta il più alto di tutto il territorio nazionale: 8,3% (contro il 2,6% nazionale) per un totale di 6,5 miliardi di vecchie lire;

se si ritenga che corrisponda a una logica di sana gestione aziendale il comportamento tenuto da Banca CARIGE nei confronti della «Levante Assicurazioni» nonostante siano emersi e resi di pubblico dominio i fatti di seguito enunciati, relativamente al periodo gennaio 2002 – marzo 2002. CARIGE dichiara ad inizio di anno di essere disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 40 miliardi di vecchie lire di «Levante Assicurazioni» e ad investire 60 miliardi di vecchie lire per il rilancio delle sue agenzie. Qualche giorno dopo – 15 gennaio – esplode sui giornali «l'affaire Levante», con l'avviso di fine indagini e la richiesta di rinvio a giudizio per 28 persone; una vicenda di false fatturazioni nel periodo 1992-1998, per un totale di circa 15 miliardi di vecchie lire che resta sui giornali per tre mesi e che coinvolge l'intero *management* della società, un incaricato di società di revisione di bilanci assicurativi, un commercialista genovese, aziende «decotte» e/o «fantasma» e arriva anche oltre il confine con la Svizzera. Dall'indagine, in corso dal 1999, emergono alcuni elementi significativi:

l'ipotesi accusatoria è che i fondi distratti dall'amministrazione dell'assicurazione siano stati attribuiti a qualcuno degli indagati per scopi ignoti;

i vertici di CARIGE risultano essere stati interrogati dal giudice Mazzeo intorno alla metà del 2000 e, nonostante vengano a conoscenza dei contorni oscuri della vicenda, decidono comunque di dirottare risorse sull'assicurazione: i 100 miliardi di vecchie lire citati sopra;

CARIGE rinuncia esplicitamente – anche dichiarandolo ai giornali – a denunciare l'assicurazione per truffa in qualità di parte lesa, nonostante sia stata più volte indirettamente ma pubblicamente sollecitata dal Pubblico Ministero Mazzeo, che ne sottolinea ripetutamente lo status di parte lesa;

il coinvolgimento di CARIGE nel giugno 2001 produsse nei vertici della banca un vero e proprio terremoto che si conclude il 26 giugno 2001 con le dimissioni di Cuocolo da Presidente di «Levante-Norditalia» e di «CARIGE-Vita Nuova» – subito sostituito nella prima carica da Berneschi e nella seconda da Lorenzelli – che dovevano essere seguite anche dalle dimissioni da presidente di CARIGE, queste ultime rientrate. Qualcuno sussurra che le ispezioni dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private a «Levante» e di Bankitalia in CARIGE siano state da lui sollecitate;

all'inizio della vicenda emerge la posizione «scomoda» all'interno del Consiglio d'Amministrazione CARIGE di Menconi e Tarolli (Amministratore Delegato e Presidente di «Levante») entrambi indagati e si ipotizza per il primo l'abbandono della doppia carica di consigliere di CARIGE e membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, abbandono che a tutt'oggi non è ancora avvenuto;

nel pieno di questa bufera CARIGE mette in atto, in diverse forme, l'intervento finanziario annunciato di 30 milioni di euro pari a circa 58 miliardi di vecchie lire: aumento di capitale per 20 milioni di euro, prestito obbligazionario «non rimborsabile» di 10 milioni di euro. L'intervento di CARIGE ne segue uno analogo precedente dal 30 novembre 2001 di 36 milioni di euro pari a 70 miliardi di vecchie lire. Contestualmente, nel febbraio 2002, delibera di aumentare la partecipazione in «Levante» dal 89,2% al 100%. L'acquisto del 10,8% comporta l'uscita di Basilese da «Levante» (aveva 1'8,2%). Nel giugno 2002, inoltre, c'è un ulteriore intervento di l5 milioni di euro pari a 29 miliardi di vecchie lire anche per la copertura di assegni emessi per regolarizzare sinistri: totale delle somme versate da novembre 2001 a giugno 2002: 81 milioni di euro pari a 157 miliardi di vecchie lire;

se esistano e quali siano le ragioni che hanno consentito all'avv. Andrea Baldini, socio della «Italscuole Srl» di proprietà del dottor Menconi, di essere nominato nel Consiglio di amministrazione di Banca CARIGE nonostante la totale assenza dei tassativi requisiti richiesti in proposito dalla legge bancaria;

se non si ravvisi che da parte del Ministero dell'economia quale autorità di vigilanza sulle Fondazioni ed alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza sul sistema creditizio si sia derogato a precise disposizioni

della legge ordinaria del Parlamento, ritenendo irrilevante l'assenza dei requisiti di legge.

se sia ammissibile che una Fondazione di primaria importanza annunci ufficialmente la volontà di cedere una quota importante delle proprie azioni (4,75%) ai piccoli risparmiatori cui operativamente ha fatto seguito la lettera del Vice Direttore Generale di Banca CARIGE del 22 ottobre 2002 di sollecito ai direttori di dipendenza affinché venisse favorita la campagna di adesioni tra dipendenti e clienti e poi – contrariamente a tutto ciò – è risultato che il 2,281% è stato acquistato dalla «Gefip Holding», società di diritto straniero che fa capo all'ex deputato Vito Bonsignore. È importante sapere tramite quali modalità siano avvenuti acquisti tanto rilevanti, essendo poco credibile che gli acquisti siano avvenuti tramite i normali sportelli bancari come gli organi della Fondazione e della Banca hanno inteso far credere;

se sia ammissibile che alla decisione della Fondazione di cedere una quota di azioni ai soci istituzionali della Banca abbia poi fatto seguito – contrariamente alle deliberazioni formali – la cessione del 2,00% del capitale alla Cattolica Assicurazioni che non era presente nella compagine sociale di Banca CARIGE e, dunque, non poteva essere considerata socio istituzionale;

se in tale cessione abbia giocato un ruolo la commistione di cariche che fa capo al consigliere di indirizzo della Fondazione dottor Giuseppino Mangano, già agente della Cattolica Assicurazioni e, recentemente, nominato consigliere di amministrazione delle Compagnie assicuratrici controllate da banca CARIGE;

per quali ragioni il Ministero dell'economia abbia autorizzato detta cessione, in assenza di procedure trasparenti ed ispirate a principi di concorrenzialità, favorendo uno specifico soggetto al di fuori di ogni valutazione comparativa con le offerte – in ipotesi migliori – provenienti da altre Compagnie o Gruppi;

se tutto quanto sopra esposto – avallato dall'autorità di vigilanza – non abbia compromesso gravemente gli interessi della Fondazione CARIGE e della Società bancaria conferitaria, favorendo interessi privati facilmente individuabili.

(4-04031)

(5 marzo 2003)

LONGHI, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, GASBARRI, BONAVITA, DONATI, DALLA CHIESA, BRUNALE, MARTONE, CARELLA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel maggio 2002 si è costituita a Genova la «Infrastrutture Lavori Italia S.p.A.» con quote azionarie: 60% di «Gefip Holding s.a.» che ha il 2,281% di Banca Carige, che fa capo all'ex deputato Vito Bonsignore; 15% Banca Carige; 10% Camera di Commercio di Genova e Imperia;

10% Gepco-sale S.p.A. dell'imprenditore e marchese Cattaneo Adorno; 5% di Egis s.a.;

nel Consiglio di amministrazione figurano Giovanni Berneschi presidente, Vito Bonsignore, amministratore delegato e vice presidente e, tra gli altri, Sergio Catozzo, esponente regionale dell'UDC, e il marchese Cattaneo Adorno, secondo quanto risulta agli interroganti sarebbe stato sottoposto a procedura fallimentare e risulterebbe latitante;

l'oggetto sociale è svolgere la funzione di «advisor tecnico» di fondi di investimento chiusi di diritto italiano, espressamente dedicati all'investimento di minoranza nel capitale di rischio di società con oggetto esclusivo o prevalente la realizzazione e l'esercizio di opere e servizi riguardanti i settori della viabilità dei trasporti, delle comunicazioni e delle attività industriali inerenti;

si è detto e scritto che per il riordino del nodo autostradale di Genova la gronda di Ponente sarebbe realizzata dalla Società Autostrade S.p.A., in quanto considerata una semplice traslazione dell'attuale tratto autostradale, mentre per la gronda di Levante sarebbe presentato un «project financing» da «Infrastrutture Lavori Italia S.p.A.», cui la Società Autostrade S.p.A. non parteciperebbe,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero e, relativamente al nodo autostradale di Genova, se ci si trovi di fronte al rispetto di tutte le norme di legge relative agli appalti;

se non si ritenga di chiarire, rispetto alle notizie di stampa in merito, se siano da ravvisare, nella vicenda dell'attività della società «Infrastrutture Lavori Italia SpA», evidenti conflitti di interessi riguardanti alcuni azionisti.

(4-04156)

(19 marzo 2003)

LONGHI, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, GASBARRI, BONAVITA, BRUNALE, MARTONE, CARELLA, DALLA CHIESA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è stata presentata una interrogazione, a firma del primo firmatario del presente atto ed altri senatori, il 5 marzo 2003 (4-04031) sulle questioni riguardanti la «Fondazione Carige, Banca Carige e Compagnie di Assicurazione controllate dalla banca;

sono seguiti sulla stampa interventi e polemiche tra i quali quello del sen. Grillo, nel «Secolo XIX» l'8 marzo scorso, nel quale, oltre a segnalare alcune imprecisioni sui nomi contenuti nella interrogazione citata, si sono volute dare risposte agli interrogativi avanzati al Governo,

si chiede di sapere se non si intenda fornire una risposta in tempi brevi all'interrogazione suddetta.

(4-04158)

(19 marzo 2003)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e la Banca Carige.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, dal 20 marzo al 27 settembre 2002, l'Organo di Vigilanza ha sottoposto la Banca Carige ad accertamenti ispettivi, in esito ai quali è stata proposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei Consiglieri, dei Sindaci e del Direttore Generale per carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nell'erogazione del credito. Le sanzioni sono state irrogate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1186 del 16 ottobre 2003.

Nel corso degli accertamenti hanno formato oggetto di attenzione anche i rapporti con le controllate «Levante Norditalia», ora «Carige Assicurazioni», e «Carige Vita Nuova», in considerazione dei possibili rischi economici e operativi per la banca.

In relazione ai rilevanti profili critici emersi nel comparto assicurativo, nel febbraio 2003 la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 53, comma 3, lettera *d)*, e 67, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, ha disposto nei confronti della Carige, in via cautelativa:

il divieto di effettuare nuove acquisizioni fino al definitivo risanamento dell'intero comparto partecipativo;

il divieto di incrementare la partecipazione detenuta nelle due compagnie assicurative e di effettuare ulteriori interventi di ripatrimonializzazione delle stesse;

la deduzione dal patrimonio di vigilanza individuale e consolidato della partecipazione detenuta nella Levante Norditalia Assicurazioni.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, è stato invitato ad avviare una riflessione circa la valenza strategica e i rischi delle partecipazioni assunte nel comparto assicurativo.

La Banca d'Italia ha inoltre avviato, ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico bancario, una fase di collaborazione e coordinamento con l'ISVAP che, nel frattempo, aveva sottoposto ad accertamenti ispettivi le menzionate società di assicurazione; in tale ambito, nel febbraio del 2003, si è provveduto a trasmettere all'Istituto il rapporto ispettivo riguardante le relazioni tra Banca Carige e le compagnie assicurative controllate. Successivamente, la Banca d'Italia e l'ISVAP hanno collaborato nella determinazione delle linee di fondo degli interventi di vigilanza.

Nell'ottobre del 2003, la Banca d'Italia ha autorizzato un'operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca Carige, approvata dall'Assemblea dei soci del 10 marzo 2003, per complessivi 300 milioni di euro, richiesta dalla Banca d'Italia stessa, quale presupposto per l'acquisizione del controllo della Cassa di risparmio di Carrara in parte finalizzata alla

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

sottoscrizione di un aumento di capitale della controllata Carige Assicurazioni (ex Levante Assicurazioni), richiesto dall'ISVAP per euro 42,3 milioni.

Nella circostanza, in relazione ai provvedimenti restrittivi di vigilanza adottati nel febbraio del 2003, alla Banca Carige veniva rappresentato che la ricapitalizzazione della controllata restava subordinata, tra l'altro, al perfezionamento dell'*iter* relativo al rafforzamento patrimoniale e all'invio di aggiornate informazioni circa l'evoluzione gestionale della Carige Assicurazioni.

Nel dicembre del 2003, tenuto conto anche degli elementi valutativi forniti dall'ISVAP, la Banca d'Italia, al fine di consentire l'avvio delle iniziative per il risanamento del comparto assicurativo, nonchè di realizzare la prima fase dell'intervento sul capitale della Carige Assicurazioni entro la fine del 2003, come richiesto dall'ISVAP, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, Banca Carige a sottoscrivere la prima *tranche* dell'aumento di capitale della controllata, pari a euro 20 milioni.

Nel marzo 2004, alla luce degli ulteriori elementi valutativi forniti dall'ISVAP e delle informazioni trasmesse dalla Banca Carige in ordine all'evoluzione gestionale della partecipata assicurativa, alle risultanze dell'esercizio 2003 e ai provvedimenti relativi al ricambio degli organi sociali, la Banca d'Italia ha autorizzato Banca Carige a sottoscrivere la seconda *tranche* del menzionato aumento di capitale, pari a euro 22,3 milioni, al fine di consentire il necessario incremento di mezzi richiesto dall'Autorità di vigilanza di settore.

Si fa presente che, nel prospetto informativo relativo alla menzionata operazione di rafforzamento patrimoniale, depositato presso la Consob il 12 novembre 2003, la Banca Carige ha riportato, tra le informazioni relative all'emittente e all'attività del Gruppo, gli interventi effettuati dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP a seguito degli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della banca e delle due compagnie assicurative.

Con riferimento, poi, alla nomina dell'Avvocato Baldini, nel Consiglio di Amministrazione della Banca Carige, si fa presente, in via generale, che, in base alla vigente normativa (articolo 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e Regolamento emanato con decreto ministeriale n. 161 del 18 marzo 1998), l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti aziendali delle banche spetta ai competenti organi amministrativi, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Il difetto dei citati requisiti determina la decadenza dall'ufficio; essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; in caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Nel caso di specie, il Consiglio di amministrazione della Banca Carige ha provveduto all'accertamento della sussistenza dei citati requisiti in capo all'Avvocato Baldini, dando poi atto alla Banca d'Italia delle verifiche compiute sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Per quanto concerne la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in particolare, la cessione di quote dell'interessenza detenuta nella banca genovese e talune situazioni di incompatibilità di componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione della menzionata Fondazione, sulla base delle evidenze disponibili, la Banca d'Italia ha precisato che la Gefip holding SA figura tra gli azionisti della Banca Carige con una quota pari al 2,28 per cento e che quest'ultima detiene una interessenza pari al 15 per cento nel capitale sociale della «Infrastrutture Lavori Italia spa».

Si soggiunge, infine, che con decreto 18 maggio 2004, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 2004, è stato emanato il regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze
ARMOSINO

(9 dicembre 2004)

LONGHI, FLAMMIA, PIZZINATO, SODANO Tommaso, BRUNALE, DI SIENA, MALABARBA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, assegna agli Ispettori del Corpo della Guardia di Finanza compiti di responsabilità di indagini sia sotto il profilo investigativo sia di *intelligence;*

l'attività di verifica fiscale e, attraverso essa, l'attività di ricerca, constatazione e repressione delle infrazioni e delle violazioni delle leggi finanziarie ed economiche a tutela degli interessi erariali, come recita esattamente l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 – Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza – sono svolte dall'ufficiale con il grado di maresciallo;

il maresciallo Antonio Laurino, dopo aver ultimato il corso di formazione biennale per gli Ispettori del Corpo di Guardia di Finanza, il 14 agosto 1995 venne assegnato al comando nucleo P.T. di Catania, quale prima sede di servizio, dove per i primi due anni veniva impiegato presso il drappello di polizia giudiziaria della 1° sezione, prevalentemente in semplice ed esecutiva attività di notificazione di richieste di accertamenti bancari ai vari Istituti di credito aventi sede in Catania, nonché di supporto e di esecuzione di atti di polizia giudiziaria;

dal settembre 1997 a inizio ottobre 1999 veniva impiegato nella squadra comando del comando nucleo P.T. di Catania sempre con mansioni meramente esecutive, mai con l'attribuzione della responsabilità di uffici od articolazione del comando come prevede l'articolo 34 del decreto legislativo 199/95;

il 14 settembre 1999 il comandante dell'allora gruppo (ora Comando provinciale) della Guardia di Finanza di Catania convocava presso il suo ufficio il maresciallo Laurino per comunicargli la possibilità di un

trasferimento d'autorità dal Nucleo P.T. di Catania, ove prestava servizio, al Distaccamento F.F. Simeto;

il Laurino opponeva ferma contrarietà al trasferimento, per i più disparati motivi di carattere personale e professionale, non ultima la volontà di fare effettivamente e concretamente l'Ispettore del Corpo della Guardia di Finanza, ruolo che gli veniva attribuito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995 e che, fin dall'inizio (e tuttora), non gli è stato permesso di svolgere, nonostante abbia riportato una eccellente votazione in sede di esame delle materie tecnico-professionali (imposte dirette ed IVA *in primis)* all'esito del corso di formazione biennale presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza dell'Aquila (anno scolastico 1994-95);

ad avviso degli interroganti la vicenda personale del maresciallo Laurino potrebbe far ritenere che nei suoi confronti sia stata attuata un'attività di *mobbing,*

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che comportano una assegnazione di funzioni e mansioni diverse ed inferiori rispetto ai titoli di cui i finanzieri godono, con evidente riduzione di professionalità per l'intero sistema finanziario;

se nella vicenda esposta in premessa non sia possibile individuare un caso di immotivata negazione della qualità professionale del maresciallo Laurino e dei suoi titoli.

(4-05430)

(23 ottobre 2003)

Risposta. – In ordine a quanto rappresentato, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che i Comandi territoriali, interessati sull'argomento, hanno sottolineato la legittimità delle iniziative via via assunte in relazione alla posizione d'impiego del maresciallo ordinario Antonio Laurino.

Occorre partire dal ricordo del fatto che, al termine della frequenza del corso di istruzione presso la Scuola Sottufficiali (ora Scuola Ispettori) del Corpo, nei riguardi del militare è stato emesso il seguente giudizio: «Fin.A.S. dal portamento dimesso e dalle qualità fisiche e morali appena sufficienti. Durante il periodo preso in esame l'allievo ha conseguito un profitto appena sufficiente».

Infatti, del resto, durante il periodo di formazione, secondo quanto riferisce il Comando Generale della Guardia di Finanza, al Laurino sono stati mossi numerosi rilievi (20 sanzioni disciplinari, di cui due dell'ordine della consegna di rigore).

Tuttavia, il militare è stato comunque assegnato al Nucleo di polizia tributaria di Catania, reparto orientato prevalentemente all'attività nei settori tributario e giudiziario.

In tutto il periodo in cui è stato impiegato (agosto 1995 – gennaio 1997) presso la I Sezione – Servizi di polizia giudiziaria del menzionato reparto, l'interessato è stato valutato «normale», la sua preparazione tec-

nico professionale «nella media» ed il giudizio complessivo «nella media».

Il Comandante *pro tempore* del Nucleo di polizia tributaria di Catania, auspicando un miglioramento in servizio da parte del militare, ha ritenuto di non esonerare il Laurino dal servizio di polizia tributaria, ma di offrire all'ispettore un'ulteriore possibilità di permanenza presso il citato reparto, impiegandolo nell'ambito della Squadra Comando (dal mese di gennaio 1997 a quello di novembre 1999).

Poiché anche nel nuovo incarico, come riferisce il Comando Generale della Guardia di Finanza, non si era manifestato il citato miglioramento tanto che in sede di redazione della documentazione caratteristica nei riguardi dell'ispettore veniva confermato il giudizio di rendimento «normale» a fronte di «normali qualità complessive» - il Comandante *pro tempore* dell'allora 12ª Legione di Messina disponeva il trasferimento del Laurino dal Nucleo di polizia tributaria di Catania alla Brigata di Foce Fiume Simeto.

Avverso quest'ultimo provvedimento d'impiego il militare ha presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del citato movimento, il ripristino della sede precedentemente occupata e la contestuale sospensione del trasferimento, al TAR della Sicilia-Sezione Staccata di Catania il quale, ritenendo non sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente, ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

In relazione all'impiego presso il predetto Nucleo di polizia tributaria, il citato Comando Generale ha evidenziato che l'allora vigente circolare 9000/310 dell'8 febbraio 1996, che aveva recepito il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

prevedeva, tra i criteri generali, che gli ispettori, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 34 del citato decreto, potessero essere sostanzialmente impiegati tanto in incarichi operativi quanto burocratico-amministrativi, ovvero di supporto tecnico-logistico;

non precludeva, pertanto, all'Amministrazione, secondo una scala di priorità apprezzabile a livello locale, la possibilità di adottare delle soluzioni che prevedessero l'impiego degli ispettori in servizi di minore spessore.

Premesso quanto sopra, le menzionate vicissitudini relative alla posizione di impiego del Laurino sono già state approfondite in passato sia a livello locale, sia a livello centrale da parte del Corpo della Guardia di Finanza.

In particolare, sono state valutate approfonditamente situazioni sul conto dell'ispettore di tenore analogo a quelle segnalate ed in particolare:

un'istanza dell'interessato che, dopo aver ricostruito la propria permanenza presso vari reparti nell'ambito del Comando Provinciale di Catania, caratterizzata da numerosi provvedimenti di impiego e da relativi ricorsi giurisdizionali dell'interessato, lamentandosi di aver ricoperto incari-

chi non consoni né previsti per un ispettore, chiedeva di essere impiegato nell'espletamento dei servizi d'istituto, « ... secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995 ... presso la sede di Catania ... svolgendo la propria funzione in un ambiente lavorativo che si rivolga nei suoi confronti in maniera serena ed imparziale»;

la decisione della competente Autorità di vertice di non accogliere, per insussistenza dei requisiti richiesti, la proposta della scala gerarchica dell'interessato di trasferire – per l'incompatibilità ambientale creatasi a seguito delle citate vicende – il Laurino ad un reparto al di fuori della sede della Regione Sicilia, ma di segnalare al Comandante Regionale di Palermo di valutare l'opportunità di rimuovere la segnalata incompatibilità con un provvedimento di impiego nel proprio ambito.

Premesso quanto sopra, il Comando Generale della Guardia di Finanza ritiene che siano del tutto legittime le iniziative nel tempo assunte dalla competente gerarchia locale in relazione alla menzionata posizione di impiego del militare e quindi del tutto inconsistenti le eccezioni mosse in tal senso.

Quindi ad avviso del Comando Generale della Guardia di Finanza, il paventato pregiudizio nei confronti dell'ispettore da parte dell'Amministrazione non trova alcun fondamento.

I vari provvedimenti di impiego adottati nei confronti del militare risultano sempre improntati al pieno rispetto delle qualità professionali del medesimo e dei suoi titoli, in aderenza alle vigenti disposizioni in materia ed intrapresi nell'ottica di soddisfare sia le continue richieste del militare volte ad un più qualificato impiego sia l'esigenza di garantire dei sereni rapporti interpersonali e di proficua convivenza del Laurino con gli altri componenti dei reparti a cui lo stesso era stato assegnato, rimuovendo in tal modo situazioni potenzialmente lesive per il servizio.

Le iniziative assunte nel tempo dalla competente scala gerarchica nei confronti del militare sono state, quindi, indirizzate al legittimo esercizio del potere organizzatorio dell'Amministrazione, finalizzato al ripristino del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, nonché alla rimozione di situazioni potenzialmente pregiudizievoli della sua credibilità e complessivo andamento.

La stessa menzionata decisione resa dal competente organo di giustizia amministrativa nell'ambito del gravame esperito dal militare, comprova, altresì, che l'operato del Corpo sia stato improntato alla neutralità e correttezza dell'azione amministrativa, senza la benché minima volontà di arrecare alcun pregiudizio al militare.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(9 dicembre 2004)

LONGHI, DATO, BOCO, PAGLIARULO, DI GIROLAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

risulta agli interroganti che il comitato provinciale di Arezzo della Croce Rossa Italiana stia attraversando una situazione di forte difficoltà a causa di una condotta discutibile da parte dell'attuale commissario provinciale *pro tempore*;

pervengono infatti segnalazioni da parte degli stessi dipendenti e volontari del soccorso, i quali denunciano che in Croce Rossa l'attuale commissario provinciale adotti spesso un comportamento autoritario pseudo-militare;

alcuni dipendenti hanno infatti paura ad esporsi e manifestare il proprio pensiero anche nel tempo libero, per timore di ritorsioni in ambito lavorativo che, talvolta, si sono verificate;

a conferma di quanto detto risulta che il numero dei volontari del soccorso attivi si sia drasticamente ridotto, con un conseguente calo dei servizi;

tale situazione è già stata denunciata dall'attuale Ispettore provinciale dei volontari del soccorso al Comitato regionale della Toscana e al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

inoltre, sempre dall'Ispettorato provinciale dei volontari del soccorso è stato altresì segnalato ai propri organismi dirigenti superiori che nel comitato provinciale di Arezzo avvengono, da parte del commissario provinciale, palesi disparità di trattamento nei confronti del personale anche nella gestione diretta delle dotazioni individuali per lo svolgimento dei servizi, tanto che alcuni sono costretti a scambiarsi le uniformi e a firmare ogni giorno per avere quanto è indispensabile (giubbotti) per poter salire a norma nelle autoambulanze;

a fronte di questo il commissario provinciale ha invece destinato risorse per installare all'interno dei locali del comitato telecamere a circuito chiuso con la motivazione di tenere sotto controllo anche lo stesso personale, che da tempo si sente privato di alcune libertà individuali. Tutto ciò con il parere contrario delle organizzazioni sindacali;

la situazione di disagio sopra esposta si riflette anche sui comitati locali, i quali per poter avere un'ambulanza di supporto da parte del proprio comitato provinciale sono costretti a pagarsi il servizio;

alcuni comitati hanno avuto timore ad esprimere tale situazione temendo che l'attuale commissario, che ha tutti i poteri previsti, togliesse loro le ordinarie risorse economiche, tanto che alcuni degli stessi comitati sono stati minacciati di chiusura;

anche per gli obiettori di coscienza e per i volontari la situazione è analoga, in quanto l'attuale commissario provinciale ha chiesto loro che si portassero l'acqua e generi di prima necessità da casa e provvedessero al pagamento della corrente per la preparazione degli alimenti;

il commissario provinciale ha ridotto l'immagine e la credibilità della Croce Rossa Italiana anche con alcune amministrazioni comunali che, nell'ambito della protezione civile, si sono viste negare la richiesta di intervento senza un preventivo esborso di risorse;

la stessa Azienda ASL di Arezzo, tramite il servizio 118, invece di richiedere l'intervento di automezzi al comitato provinciale di Arezzo della Croce Rossa, si appoggia, talvolta, ai comitati locali, anche distanti, per impedire che un'inutile e immotivata burocrazia rallenti la celerità dei servizi;

oltretutto lo scorso 29 maggio 2004, nel corso della cerimonia di celebrazione del 140º anniversario della Croce Rossa Italiana, l'attuale Commissario ha voluto intenzionalmente dare visibilità ad una parte politica invece che all'altra, tanto da forzare vistosamente il cerimoniale, ledendo così il principio dell'indipendenza della Croce Rossa Italiana, ad Arezzo ormai identificata con l'immagine dell'amministrazione comunale di Arezzo. Infatti nonostante la presenza di 2 parlamentari e di alcuni assessori dell'amministrazione provinciale di Arezzo, il commissario ha volutamente dato la parola solo al Vice Sindaco (candidato di AN) in pieno periodo elettorale;

anche gli stessi servizi di protezione civile vengono svolti solo se garantiscono al comitato provinciale CRI entrate economiche;

la fase di commissariamento, proprio per la delicatezza e l'importanza che riveste, necessita di figure che, oltre ad essere di indubbia trasparenza e capacità, siano in grado di rispettare le sensibilità del personale e delle istituzioni che ogni giorno collaborano con la Croce Rossa Italiana,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che l'attuale Commissario provinciale di Arezzo della Croce Rossa Italiana nel 1992 sia stato sottoposto ad indagine per un grave reato (peculato, nella fattispecie in base all'art. 215 del codice penale militare di pace) e se il Governo sia a conoscenza dell'esito del processo che, in caso di condanna, escluderebbe il requisito della specchiata onestà;

se le autorità di controllo preposte abbiano proceduto alla verifica dei risultati dell'attuale gestione, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario;

se corrisponda al vero che l'attuale commissario provinciale di Arezzo, oltre ad essere a capo di un Comitato provinciale di un'associazione umanitaria quale la Croce Rossa Italiana, sia al contempo consulente tecnico per una ditta specializzata anche nella fabbricazione di mine antiuomo;

qualora i fatti sopra descritti trovino corrispondenza, quali provvedimenti si intenda intraprendere, sostenere o sollecitare al fine di assicurare al comitato provinciale di Arezzo un commissario all'altezza del proprio compito.

(4-06901)

(15 giugno 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla

base degli elementi forniti dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

Il Commissario del Comitato Provinciale CRI di Arezzo ha negato di aver adottato un comportamento «autoritario, pseudo-militare» nello svolgimento della propria attività, precisando che «la sua azione è sempre stata improntata al buon senso ed al massimo rispetto della normativa vigente, senza alcuna arbitraria imposizione»; pertanto, «non sono mai state fatte ritorsioni di alcun tipo contro alcuno sia in ambito lavorativo che in altri ambiti».

Non sono stati minacciati, nei riguardi dei Comitati locali, provvedimenti di chiusura, i quali, peraltro, non rientrano nei poteri del Commissario Provinciale.

Con riferimento alla drastica riduzione dei volontari, che sarebbe diretta conseguenza di tale gestione «autoritaria», il Commissario ha precisato che, in realtà, il loro numero è aumentato.

Questa affermazione risulterebbe supportata dai riscontri effettuati presso l'Ufficio Soci della Sede Centrale CRI, dai quali si rileva che, nella Provincia di Arezzo, nell'anno 2001 i Soci attivi («volontari») erano 725, mentre i soci ordinari 489; nell'anno 2002 i Soci attivi erano 750 e gli ordinari 676; nell'anno 2003 i rispettivi numeri sono stati di 924 e 660.

Non risponderebbe, inoltre, a verità, l'affermazione che i Servizi presso l'Unità Provinciale siano diminuiti: secondo il Commissario «le attività, le convenzioni, l'immagine e nel complesso l'operatività del Comitato Provinciale di Arezzo sono state caratterizzate da un *trend* positivo», in particolare, «i servizi convenzionati sono decisamente aumentati, tanto da mantenere in vita un Ente con un rilevante numero di dipendenti a tempo determinato, onorando puntualmente tutti i costi relativi e rinnovando tutta la linea autovetture, nonché acquistando una ambulanza, impiantando una LAN informatica locale, dotando il Comitato di numerosi mezzi e materiali per la Protezione CiviLe ed infine adeguando la sede alle nuove esigenze con nuovi locali ed Uffici».

L'esame dei documenti contabili (i conti consuntivi annuali dell'Unità) confermano questi dati, come nel caso dei Servizi di primo soccorso e di trasporto infermi, che sono in convenzione con la locale Azienda Sanitaria Locale, e che costituiscono il nucleo più rilevante dei servizi; nel 2001 hanno arrecato un introito di 388.280,00 euro, nel 2002 di 494.847,14 euro e nel 2003 di 484.754,82 euro.

Riguardo alle risorse che sarebbero state impiegate impropriamente per l'installazione, all'interno dei locali del Comitato, di telecamere a circuito chiuso, con l'intento di tenere sotto controllo anche il personale, il Commissario Provinciale ha dichiarato che ciò è avvenuto d'intesa con le locali organizzazioni sindacali e al solo scopo di prevenire atti vandalici ad opera di malintenzionati.

Va precisato che sulla questione la Sede Centrale della CRI si riserva di effettuare opportuni approfondimenti.

Riguardo a quanto esposto dagli onorevoli interroganti in merito al fatto che «i Comitati Locali per avere un'ambulanza di supporto da parte

del Comitato Provinciale sono costretti a pagarsi il servizio», ed inoltre che «alcune amministrazioni comunali, nell'ambito della protezione civile si sono viste negare la richiesta di intervento senza un preventivo esborso di risorse», è stato replicato che «i Comitati Locali non hanno mai pagato alcun servizio e, nel pieno rispetto del principio della suddivisione degli oneri e dei ricavi, sono stati percentualmente rimborsati in funzione della loro entità partecipativa ad attività svolte con uomini e mezzi appartenenti a più Comitati».

È stato sottolineato che, sino al 31 dicembre 2003, tutti i Comitati Locali della Croce Rossa hanno operato come «Uffici decentrati dei Comitati Provinciali», dotati di autonomia organizzativa, ma non finanziaria: solo a decorrere dal 1º gennaio 2004 detti Comitati operano alla stregua di quelli Provinciali.

Riguardo all'episodio verificatosi durante la celebrazione del 140º anniversario della CRI, è stata esclusa l'intenzione di favorire un rappresentante politico a danno di altri.

Il generale Dal Piaz ha affermato essere propria abitudine invitare i Sindaci, che hanno nel proprio territorio sedi di Comitati Locali, per premiare i volontari meritevoli; era stato invitato il Vice Sindaco del Comune di Arezzo, prescindendo dall'appartenenza del medesimo ad un determinato gruppo politico.

In merito all'indagine per un grave reato (peculato, nella fattispecie in base all'articolo 215 del codice militare di pace), il Comitato Provinciale ha segnalato che l'interessato ha trasmesso copia di un decreto di archiviazione *ex* articoli 409-411 del codice di procedura penale, emesso dal tribunale militare di Roma in data 20 settembre 1993, relativo non al reato di peculato, come prospettato nell'atto parlamentare, bensì al reato di truffa pluriaggravata *ex* articoli 61, n. 7, del codice penale, 47, n. 2, e 234, comma 2, n. 1, del codice di penale militare di pace.

Per quanto riguarda la possibile consulenza, fornita dal generale menzionato, ad una ditta produttrice anche di mine antiuomo, tale circostanza è stata negata dall'interessato che «ha rammentato che l'Italia ha adottato la legge 29 ottobre 1997, n. 374, con la quale si fa divieto di stoccaggio, produzione, vendita di tutto o parti di mine antipersona».

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(7 dicembre 2004)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

ad alcuni funzionari di Polizia non è stato concesso il nulla osta di sicurezza. Il COPACO (Comitato parlamentare di controllo dei servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato) nella sua relazione al Parlamento del 16 aprile 1995 ha disposto che la concessione/negazione dei NOS non risponde a requisiti di legalità in quanto l'UCSI (il cosid-

detto Ufficio centrale di sicurezza), formalmente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, ma non previsto tra gli organismi stabiliti per legge della stessa Presidenza del Consiglio, è da considerarsi come operante fuori e contro rispetto alla legge costitutiva dei servizi (la legge n. 801/77), che non contempla l'esistenza dell'UCSI;

non esiste alcuna legge istitutiva dei NOS che specifichi chi può concedere o negare tale attestato, né esistono le norme in base alle quali dovrebbero essere raccolti e valutati i dati che costituiscono la motivazione per la concessione o meno dei NOS;

il NOS è stato concesso anche a ditte in odore di mafia e a persone con precedenti penali,

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno portato alla negazione del nulla osta di sicurezza a funzionari della Polizia di Stato.

(4-07566)

(28 ottobre 2004)

Risposta. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, la Segreteria Generale del Cesis ha comunicato che l'Ufficio Centrale per la Sicurezza è stato costituito ed incardinato nella Segreteria Generale del Cesis per effetto dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che nel tempo ne hanno definito la struttura ordinativa. Proprio tali atti legittimano la regolare costituzione dell'Ufficio in questione, essendo il decreto del Presidente del Consiglio lo strumento tipico, autorizzato dall'art. 3 della legge 801/77, con il quale il Capo del Governo può istituire gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento di ogni attività nel settore della politica informativa e di sicurezza e della tutela amministrativa del segreto.

Circa poi la legittimazione delle abilitazioni di sicurezza, la Segreteria Generale del Cesis ha fatto presente che l'espressa definizione del nulla osta di sicurezza è contenuta nella legge n. 190/97, che ha, tra l'altro, recepito l'art. 3 dell'accordo di sicurezza UEO, e in alcune normative di riordino del personale delle Forze di polizia che disciplinano alcuni aspetti della fase istruttoria della procedura (art. 2 del decreto legislativo n. 297/2000, per la Polizia di Stato, art. 8 del decreto legislativo n. 334/2000 per l'Arma dei Carabinieri e art. 8 del decreto legislativo n. 68/2001 per la Guardia di Finanza).

Un decreto del Presidente del Consiglio del settembre 1999, adottato previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, ha poi individuato i criteri per il rilascio del nulla osta, fissando gli elementi di controindicazione che, influendo sull'affidabilità del soggetto, ostano al rilascio o al mantenimento del titolo abilitativo. Il verificarsi di tali con-

dizioni è a fondamento dei provvedimenti adottati nei confronti dei funzionari di polizia richiamati nell'interrogazione presentata.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(9 dicembre 2004)

MALABARBA, PIZZINATO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, FALOMI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

tra il 1° dicembre 2003 e il 1° gennaio 2004 le società TIM, IT Telecom e Finsiel, tutte facenti parte del gruppo Telecom, hanno esternalizzato i rispettivi servizi aziendali di *facility management* (gestione documentale, manutenzione immobili e impianti, servizi ambientali, progettazione logistica, amministrazione e controllo) e, in conseguenza di tali scorpori, sono stati trasferiti alla EMSA Servizi Spa circa 160 lavoratori dalla TIM, 60 dalla IT Telecom e 40 dalla Finsiel;

la EMSA Servizi Spa contava, fino al momento dei suddetti tre scorpori, un numero non superiore a 50 addetti;

le tre operazioni di cessione di ramo d'azienda sono state realizzate nonostante il manifesto dissenso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati;

in ripetute occasioni il *management* del gruppo Telecom ha affermato che l'operazione di esternalizzazione dei servizi di *facility management* non avrebbe riguardato gli oltre 1.000 lavoratori dell'omologo settore di Telecom Italia Spa e che il corrispondente ramo d'azienda non sarebbe stato ceduto;

in data 1° marzo 2004 Telecom Italia Spa ed EMSA Servizi Spa hanno proceduto allo scorporo dei servizi di gestione documentale (centri stampa, posta interna, gestione archivi), trasferendo alla Telepost (società costituita all'uopo, controllata da TNT Mail e partecipata da Pirelli Real Estate e Comdata) 190 lavoratori da Telecom Italia e 70 da EMSA;

tale trasferimento, come i precedenti, è avvenuto nonostante l'opposizione sindacale; inoltre non è ancora stata fatta chiarezza sul contratto nazionale di riferimento della nuova azienda e non è stato definito un accordo di armonizzazione a tutela dei diritti contrattuali dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se risulti che, in ambito Telecom e sin dallo scorso anno, sia stato definito e messo in opera un progetto il cui obiettivo finale dovrebbe essere quello di esternalizzare l'intero complesso delle attività di *facility management* del gruppo; tale operazione, che dovrebbe essere completata nel breve periodo e presumibilmente entro l'anno corrente, verrebbe realizzata attraverso gli scorpori in sequenza dei raggruppamenti di attività omologhe sia dalla Telecom Spa che dalla EMSA Servizi Spa (così come già avvenuto per i servizi di gestione documentale), con la conseguente espulsione dal gruppo Telecom di circa 1.500 lavoratori;

se ciò non si configuri come un utilizzo strumentale e illegittimo della norma che regola il trasferimento di ramo d'azienda;

se e quali iniziative si intenda intraprendere a tutela delle condizioni contrattuali, professionali e occupazionali dei lavoratori coinvolti, oggi gravemente compromesse a causa del comportamento del *management* del gruppo Telecom, che ha occultato il progetto in questione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

(4-06549)

(7 aprile 2004)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Telecom Italia, nel suo piano industriale 2002/2004, ha previsto – e già avviato – fino al 2003 le «mobilità volontarie» per complessivi 8.800 lavoratori e ha proceduto a nuove assunzioni e riqualificazione del personale interno;

l'azienda, nel marzo dello scorso anno, ha inserito i lavoratori facenti parte del settore «Rete a vendita» in una nuova organizzazione, sempre nell'ambito acquisti, denominata «Logistica», ampliando la platea da 250 addetti a 420 lavoratori, successivamente ridotti a 338 perché molti hanno preferito usufruire della mobilità;

con l'operazione suddetta risulta sempre più evidente la volontà aziendale di «esternalizzare» il settore «Logistica», attraverso un progetto aziendale che maschera la riorganizzazione per le cosiddette «famiglie professionali» e che prevede l'allargamento delle unità appartenenti a tale settore per venderli alla «TNT Logistic», che, pur non occupandosi di telecomunicazioni, è azienda *leader* nell'acquisizione di rami d'azienda con l'intento di camuffare i licenziamenti delle aziende cedenti;

da notizie provenienti da sindacati di categoria le mobilità messe in atto dall'azienda sono inaccettabili, tenuto conto del fatto che Telecom Italia ha ottenuto agevolazioni statali per la mobilità dei lavoratori e anche considerato il fatto che, alla scadenza dei tre anni, qualora la «TNT Logistic» non ricevesse commesse previste da contratti di lavoro con Telecom Italia, la stessa potrebbe annunciare lo stato di crisi e il conseguente licenziamento del personale;

la TNT Logistic ha messo circa 700 persone in cassa integrazione e, da notizie in possesso degli interroganti, non intende riconfermare altri 200 lavoratori a tempo determinato assunti a vario titolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ravveda nell'atteggiamento aziendale un comportamento antisindacale, che non prende in considerazione alcuna le sacrosante obiezioni fatte dalle organizzazioni sindacali di categoria al tavolo di trattativa, nonché le richieste di ricollocazione del personale coinvolto all'interno dell'azienda;

se non si ritenga opportuno intervenire nell'intento di bloccare il fenomeno delle «esternalizzazioni», anticamera di licenziamenti o odiosa pratica di vero e proprio precariato;

quali decisioni si intenda assumere per il ripristino di un corretto, opportuno e chiaro rapporto sindacale, che tenga conto degli accordi a suo tempo stipulati tra le parti al fine di salvaguardare i diritti e la dignità dei lavoratori, preoccupati da simili prospettive di lavoro.

(4-07605)

(3 novembre 2004)

RISPOSTA. (*) – In relazione alle interrogazioni in oggetto si fa presente che l'esternalizzazione di alcuni servizi del gruppo Telecom è stata decisa dalla società nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in ordine alle proprie scelte di politica economica finalizzate alla razionalizzazione dell'attività, scelte su cui il Governo non può e non intende intervenire.

In ogni caso, tali scelte sono state definite, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli accordi sottoscritti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 marzo 2000 e successivamente specificati e confermati il 27 maggio 2002 e il 10 giugno 2003.

In tali intese sono individuati una serie di interventi finalizzati allo sviluppo ed alla revisione dell'assetto organizzativo per il perseguimento di obiettivi volti ad aumentare la competitività e l'efficienza richieste dall'attuale situazione di mercato.

Le iniziative di trasferimento di rami d'azienda hanno seguito la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale ed internazionale, *leader* nello specifico segmento di mercato, la gestione di attività ausiliarie e di supporto alle funzioni tipiche del «core business» ed, in effetti, le operazioni di terziarizzazione dal 2000 ad oggi sono state realizzate con *partner* di primario rilievo in grado di fornire le migliori garanzie sia dal punto di vista del livello del servizio offerto sia sotto il profilo del trattamento giuridico economico per le risorse coinvolte. Le risorse coinvolte in tali processi sono circa 2.000, su un organico del Gruppo in Italia di circa 80.000 unità.

In particolare, l'operazione di terziarizzazione prevista per il prossimo novembre riguarderà i servizi ambientali e manutenzioni di Telecom Italia ed EMSA verso MP Facility, società partecipata al 50% da Pirelli Real Estate e Manutencoop, e riguarderà 450 risorse. Tutte le cessioni, sinora attuate, si sono concluse con specifici accordi sindacali che hanno confermato gli impegni al mantenimento del contratto delle telecomunicazioni e l'impegno da parte della società cessionaria per un periodo definito a non porre in essere strumenti di riduzione del livello occupazionale e a fornire garanzie di stabilità territoriale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Allo stato dei fatti, tali operazioni non hanno determinato, in nessun modo, azioni di riduzione dell'organico in via unilaterale.

Il dato è confermato dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, da cui è emerso che Telecom Italia ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente (legge n. 428 del 1990) per la cessione dei rami di azienda.

Le iniziative di trasferimento di rami di azienda hanno seguito una logica di riorganizzazione che non possiamo contestare.

Certamente esiste il rischio, evidenziato nell'atto ispettivo, che si tratti di terziarizzazioni ed esternalizzazioni con lo scopo, una volta terminata la commessa, di procedere a licenziamenti collettivi, magari mascherati.

Intendiamo verificare che ciò non accada e che questi accordi per l'esternalizzazione siano tali e non consistano in una operazione atta a eludere la legge e giungere poi a riduzioni del personale non previste dagli accordi, ma derivanti dal venir neno delle commesse.

Pertanto è intenzione del Ministero verificare, tramite gli ispettorati e gli strumenti di attività ispettiva che verranno adottati dalle direzioni provinciali e regionali, così come fatto in passato, che gli accordi sottoscritti vengano effettivamente rispettati e non vi sia l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(29 novembre 2004)

PACE, MUGNAI, ULIVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso che consta agli interroganti:

che con delibera dell'amministrazione comunale di Livorno n. 50508 del 22/12/1992 la società Coop. Tennis Giovanile Livorno ha ottenuto in concessione di diritto di superficie per cinquant'anni un terreno in località Banditella (Livorno);

che a seguito di tale affidamento la società in questione ha presentato progetto conforme al piano comunale esecutivo dell'area redatto dal Comune di Livorno;

che il progetto è stato approvato ed è stata rilasciata la relativa concessione con atto n. 28 del 23/02/1993;

che, a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 28 del 23/02/1993, la società Coop. Tennis Giovanile Livorno richiese all'amministrazione comunale di Livorno la definizione di quote e punti fissi, evidenziando la presenza di un fosso di scolo che attraversava l'area assegnatale, nonché l'esistenza di un muro di cinta, mal tenuto, per quanto «storico» e vincolato dalla competente Soprintendenza, che tagliava in tralice l'area assegnata, rendendo di fatto impossibile la realizzazione di buona parte degli interventi oggetto di concessione con il citato atto n. 28 del 23/02/1993;

che in tale occasione la società in questione venne a conoscenza del fatto che la SBAAS riteneva improponibile ed impossibile l'abbattimento del muro di cinta, definendosi così una condizione impediente la realizzazione di quanto concesso dall'amministrazione comunale di Livorno;

che, a seguito della misurazione dell'area che doveva essere messa a disposizione da parte dell'amministrazione comunale di Livorno, si rilevò anche che la stessa era in parte, verso ovest, impegnata da una discarica autorizzata di materiali di scavo delle realizzande gallerie della variante Aurelia, da Montenero a Maroccone, non potendo dunque realizzarsi quanto previsto;

che nel frattempo la regione Toscana (DCR n. 128 del 23/03/1993) concesse un contributo in conto interessi a fronte di una spesa di 778 milioni di lire di investimento, che però non poteva essere utilizzato per le citate cause ostative;

che in relazione a questa situazione di stallo la società Coop. Tennis Giovanile Livorno richiese, in data 16/12/1993, la dilazione dei pagamenti dovuti come corrispettivo della concessione in diritto di superficie dell'area;

che all'inizio del 1995 l'amministrazione comunale di Livorno richiese alla società Coop. Tennis Giovanile Livorno la remissione del progetto delle opere di urbanizzazione, come previsto dalla convenzione di concessione in diritto di superficie dell'area, dimenticando che non si poteva disporre di tale progetto, non avendo certezza circa l'utilizzabilità dell'area assegnata e stante il vincolo della Sovrintendenza ai beni architettonici, ambientali e storici sul muro storico prima citato;

che nel 1995 venne garantito un contributo in conto interessi, da parte della regione Toscana, a fronte di una spesa di 118.900.000 lire, per la realizzazione della copertura dei campi da gioco ma, poiché l'amministrazione comunale di Livorno bloccò il rilascio della concessione, subordinandolo alla ridefinizione della convenzione necessaria in virtù della variata posizione, dimensione e configurazione dell'area, tale contributo andò perso;

che il 23 Aprile 1996 la Coop. Tennis Giovanile Livorno, per la realizzazione degli impianti, ottenne dalla regione Toscana un contributo in conto capitale di 46.340.000 lire, riscuotendo inizialmente un acconto di 18.536.000 lire, ma non il saldo, in quanto le opere non poterono essere completate per gli impedimenti già citati;

che la regione Toscana, in conseguenza di quanto descritto, revocò il finanziamento concesso e, oltre alla restituzione di quanto versato in acconto, richiese anche il pagamento degli interessi, tanto che la cifra da rimborsare ammonta a circa 24.000.000 di lire;

che la società Coop. Tennis Giovanile Livorno, trascorrendo inutilmente il tempo, fece nuovamente presente all'amministrazione comunale di Livorno l'impossibilità di procedere alla realizzazione degli interventi previsti, e quindi anche di tenere fede agli impegni convenzionali assunti;

che con delibera n. 576 del 14/11/1996 la Giunta comunale di Livorno incaricò gli uffici competenti di predisporre una delibera per integrare la convenzione e per rilasciare rinnovo della concessione edilizia che la società Coop. Tennis Giovanile Livorno non aveva potuto utilizzare;

che l'amministrazione comunale di Livorno, con delibera di Giunta n. 319 del 30/04/1997, ammise:

che quote e punti fissi, ovvero dimensioni e caratteristiche dell'area assegnata, non erano mai stati certi e che erano cambiati nel tempo;

che i lavori non potevano essere avviati dalla società Coop. Tennis Giovanile Livorno per l'incertezza circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione che in parte preponderante, peraltro, erano a carico dei vicini assegnatari di altre aree;

che in quel contesto la stessa amministrazione comunale di Livorno decise di assumere in proprio l'onere di produrre il progetto delle opere di urbanizzazione ma, per quanto riguardava il rinnovo della concessione edilizia, la Giunta comunale indicò di procedere senza tenere conto del fatto che l'area assegnata era utilizzabile solo in parte;

che nell'ottobre del 1997 l'amministrazione comunale di Livorno procedette ad una variante del piano comunale esecutivo dell'area degli impianti sportivi di Banditella certificando che altro assegnatario di area limitrofa aveva occupato altre aree ed avvicinato il suo confine a meno di 10 metri da quello dell'area assegnata alla società Coop. Tennis Giovanile Livorno, a fronte di una previsione di 30 metri contenuta nel progetto originario e vigente del piano comunale esecutivo;

che nel gennaio del 1998 l'amministrazione comunale di Livorno mise a disposizione la bozza di variante del piano comunale esecutivo, permettendo così di scoprire che l'area originariamente assegnata sarebbe stata modificata nella forma e nella dimensione, non solo per superare problemi noti, come quello della presenza del citato muro storico di cui la SBAAS aveva decretato l'impossibilità di demolizione, ma anche altri, come la previsione di cinturare tutta l'area assegnata mediante la realizzazione di una viabilità carrabile in origine assolutamente non prevista;

che la società Coop. Tennis Giovanile Livorno ritenne cosa utile e corretta fare presente all'amministrazione comunale di Livorno tali difficoltà e problematiche, senza però ottenere risposta alcuna;

che in tale situazione la società Coop. Tennis Giovanile Livorno decise comunque di procedere all'inizio dei lavori, richiedendo all'amministrazione comunale di Livorno nuovi punti fissi e nuove quote;

che nel marzo del 1998 venne adottato il regolamento urbanistico che di fatto sanciva una nuova e diversa perimetrazione dell'area da assegnare, nonché l'esistenza di una strada che sarebbe dovuta passare tra il citato muro storico e l'area della Cooperativa ove gli impianti sportivi esistenti si sarebbero trovati a pochissimi metri dal confine, in evidente contrasto con la funzione carrabile della strada progettata dal regolamento urbanistico;

che la società Coop. Tennis Giovanile Livorno, ritenendo che sussistessero sempre motivi di cooperazione con l'amministrazione comunale, proseguì comunque nella realizzazione degli interventi previsti e modificati per le cause già richiamate, procedendo così, in corso d'opera, alla parziale realizzazione dei fabbricati previsti, i quali furono costruiti in modo diverso, rispetto al progetto approvato, ma solo per quanto riguarda le caratteristiche architettoniche;

che mentre era in corso di presentazione la variante in corso d'opera intervenne però il Corpo dei Vigili Urbani che, dopo sopralluogo, rilevò – a suo dire – difformità dal progetto oggetto di concessione;

che tali difformità consisteranno in qualche apertura diversa da quelle indicate nel progetto di concessione edilizia ed in qualche differente partizione interna all'edificio;

che, per non incorrere in un indefinito blocco delle opere e nella impossibilità di iniziare la propria attività, la società Coop. Tennis Giovanile Livorno procedette dunque anche a richiedere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/85, ottenendola e riavviando così le realizzazioni previste, anche se scontando ulteriori ritardi;

che negli anni 2000 e 2001 si ebbe una intensificazione della corrispondenza e delle relazioni tra la società Coop. Tennis Giovanile Livorno e l'amministrazione comunale di Livorno per definire tutte le pendenze createsi;

che con lettera del 20/06/2001, che reiterava un'altra analoga del 13/06/2001, il Sindaco informava che il Comune di Livorno era impegnato nella realizzazione di tutta la viabilità del comparto, da completarsi entro l'anno, chiedendo di firmare la convenzione entro il 28/06/2001, anche se la società in questione non aveva ancora alcuna certezza circa le dimensioni e le caratteristiche dei terreni assegnati, della viabilità e di quanto altro necessario;

che, a seguito di questa comunicazione, in data 27/08/2001 il dirigente comunale sig. Fabio Canaccini inviò una lettera con cui annunciava che, in assenza di firma della convenzione entro il 12/09/2001, la stessa amministrazione comunale di Livorno avrebbe proceduto alla risoluzione della convenzione esistente ed alla conseguente revoca della concessione dell'area;

che nell'aprile del 2002 il Sindaco propose di valutare la possibilità di un intervento sinergico di altri soggetti rispetto alla società Coop. Tennis Giovanile Livorno, ormai in difficoltà economico-finanziarie per le motivazioni esposte;

che il Sindaco procedette a coinvolgere la società SPIL (di proprietà in maggioranza del Comune di Livorno) affinché proponesse un piano economico-finanziario ed una ipotesi di fattibilità per la gestione dell'impianto;

che tale incarico fu conferito con atto del Sindaco del 28/05/2002 e comunicato anche alla Cooperativa in data 20/06/2002;

che in data 29/10/2002 SPIL rinnovò l'interesse ad assumere la gestione dell'impianto comunicando che la lettera di incarico era semplice-

mente finalizzata ad evitare il precipitare di situazioni che avrebbero reso impossibile ogni seria ipotesi di gestione;

che in data 10/12/2002 SPIL comunicò, senza mostrare il piano richiesto dal Sindaco, che non c'era interesse proprio, ma che potevano esserci soggetti terzi interessati, omettendo però di comunicare che, per statuto o atto costitutivo, non avrebbe mai potuto impegnarsi in iniziative od investimenti, quale quello di cui trattava (cioè la rilevazione in parte o *in toto* della cooperativa);

che il protrarsi del rapporto tra il Comune di Livorno e la SPIL condusse l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), nell'ottobre 2002, a fronte del permanere delle difficoltà da parte della società Coop. Tennis Giovanile Livorno alla corresponsione del rimborso del mutuo (per l'impossibilità di operare, quindi di guadagnare, a causa della sostanziale inagibilità degli impianti per lo stato delle urbanizzazioni), a promuovere azione per escutere la fideiussione garantita dalla Banca Popolare dell'Etruria;

in conseguenza di ciò la società Coop. Tennis Giovanile Livorno si trova ora debitrice di tale Istituto di Credito e non alle migliori condizioni finanziarie, precedentemente garantite invece dall'Istituto per il Credito Sportivo;

che nel frattempo la mancata realizzazione delle urbanizzazioni e la sostanziale inaccessibilità agli impianti ha reso vano anche l'investimento di circa 250 milioni di lire per arredi, impianti ed opere murarie finalizzate alla realizzazione del bar-pizzeria-ristorante, per cui esiste licenza commerciale rilasciata dal Comune di Livorno in data 26/03/2001;

che l'impianto della società Coop. Tennis Giovanile Livorno è l'unico che nell'ambito del parco di Banditella ha l'agibilità ed il numero civico,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda a verità e, in caso positivo, di accertare eventuali responsabilità, dolose o colpose, a carico dell'amministrazione comunale di Livorno, nei confronti della società Coop. Tennis Giovanile Livorno, la quale si è trovata di fatto sostanzialmente impossibilitata a procedere alla piena realizzazione della propria attività, anche al fine di consentire l'eventuale risarcimento del danno, se dovuto.

(4-05423)

(15 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va premesso, anzitutto, che le disposizioni costituzionali introdotte con la legge n. 3 del 2001 e il profondo processo di riforma dello Stato hanno ampliato lo spazio di autonomia delle comunità locali, già elemento fondante della nostra Costituzione.

L'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministra-

tivo, escludendo ogni intervento autoritativo da parte dell'Amministrazione centrale che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento, si verrebbe a configurare come indebita ingerenza.

Ciò premesso, riguardo alla specifica vicenda concernente la convenzione esistente tra il Comune di Livorno e la Società Cooperativa Tennis Giovanile, la Prefettura di Livorno ha riferito che l'amministrazione comunale, interessata a realizzare il progetto dell'area sportiva in località «Banditella», ha proposto alla citata Società varie soluzioni per la concreta attuazione dell'opera che non risultano tuttavia aver avuto alcun seguito.

In merito ai fatti, inoltre, il Comune di Livorno ha comunicato che la citata convenzione, collegata alla concessione del diritto di superficie alla predetta società su un terreno in località «Banditella» e contenuta nell'atto n. 50508 del 1992, poi modificato ed integrato con atto n. 52977 del 1997, veniva ancora cambiata nel 2000, quando la Giunta Comunale, con delibera n. 210, decideva di rettificare i patti convenzionali originari rideterminando i confini e l'ampiezza dell'area concessa in diritto di superficie e modificando i rapporti economici con la predetta società.

In particolare, il diritto di superficie veniva esteso – da metri quadrati 9.499 a metri quadrati 11.694 – e diversamente configurato; i termini di pagamento del prezzo di conguaglio e saldo venivano ridefiniti e, infine, veniva rettificata l'iscrizione ipotecaria.

Il provvedimento che conteneva tali variazioni era stato adottato dalla Giunta comunale in seguito a una serie di contatti con la Società cooperativa, tanto che l'ente comunale aveva ritenuto che la stessa Società avrebbe condiviso la nuova convenzione. Il nuovo regime pattizio, invece, non veniva sottoscritto dalla Società Cooperativa nonostante i ripetuti inviti rivolti, anche informalmente, dagli uffici dell'Ente.

Il Comune, inoltre, per sostenere la Cooperativa nell'individuare soluzioni ottimali per la gestione dell'impianto sportivo «Banditella», compresa l'ipotesi di trasformazione, oltre a prevedere, con la delibera n. 289 del 1º.8.2001, la modifica del Progetto comunale (PCE) Parco di Banditella, incaricava la società del gruppo comunale «SPIL» di redigere e consegnare alla Cooperativa un piano finanziario per la gestione della struttura sportiva.

Inoltre, la Giunta Comunale, con delibera n. 152 del 2003, elaborava anche uno studio per la trasformazione delle strutture preesistenti in impianti di calcetto con piscina, che non veniva approvata dalla Società Cooperativa.

Sulla base di quanto sopra esposto, non si ritiene di poter svolgere alcuna ulteriore considerazione in ordine ad una vicenda concernente l'azione di pianificazione urbanistica dell'ente locale che, per la sua natura di

attività di governo del territorio, non può essere sottoposta ad alcun intervento statale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 dicembre 2004)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive*. – Premesso che:

il gruppo Finmatica ha avviato la procedura di riduzione del personale che coinvolge 162 dipendenti (94 addetti su 126 di Finmatica Spa e tutti gli addetti di Sintel Spa, 18 persone, e di Sintel progetti Srl, 50 persone), a seguito della chiusura di unità produttive su Milano, Roma, Salerno e Bari;

secondo i vertici aziendali la procedura è conseguenza della necessità di un piano di ristrutturazione del gruppo per conseguire una riduzione dei costi di gestione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, al fine di scongiurare la chiusura degli stabilimenti suddetti e il licenziamento dei 162 lavoratori, individuando insieme alle parti soluzioni alternative a quelle annunciate dai vertici aziendali e utili a garantire gli attuali livelli occupazionali e un certo e sicuro futuro produttivo agli stabilimenti stessi.
(4-07190)

(29 luglio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Brescia.

La società Finmatica Spa, con sede legale in Brescia, via Sorbanella n. 30, svolge esclusivamente attività amministrativa e provvede al controllo dell'attività produttiva svolta da tutte le altre società facenti parte del gruppo concernente la produzione di *software* per mercati diversi (società Trend, società Info Trend, eccetera).

La società è in grave crisi economica e finanziaria da tempo, crisi determinata sia dall'andamento negativo del mercato nel settore specifico negli ultimi anni, sia dalle situazioni verificatesi dopo gli accertamenti giudiziari eseguiti dalla magistratura nei confronti del presidente e di ex amministratori, nonché dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza.

Quanto sopra ha creato una difficile situazione economica e finanziaria che ha coinvolto soprattutto le unità produttive di Milano, Salerno, Roma e Bari, in quanto l'attività svolta non è più ritenuta dall'azienda strategica né compatibile con il permanere della presenza sul mercato.

La società ha quindi predisposto un piano di ristrutturazione che prevede la cessazione di attività nelle province suddette e la conseguente riduzione di personale di 94 unità.

Alla data odierna tutte le unità coinvolte risultano ancora in forza all'azienda anche se, nel corso dell'accertamento, è emersa una notevole difficoltà di liquidità, tanto è vero che l'azienda non ha erogato retribuzioni dal mese di agosto 2004 per i dipendenti occupati in provincia di Brescia. L'azienda dal mese di marzo 2004, per quanto attiene il versamento dei contributi previdenziali (accentrati sulla posizione assicurativa aperta nella provincia di Salerno per tutte le unità del territorio nazionale), versa solamente la quota a carico dei dipendenti.

In occasione dell'accertamento ispettivo, la dirigenza aziendale ha fatto presente che l'attività dell'azienda svolta in provincia di Brescia è rivolta esclusivamente a prodotti utilizzati da istituti di credito e assicurativi, mentre i prodotti creati nelle altre province sono rivolti a mercati diversi, soprattutto aziende industriali, manifatturiere e terziario. La Finmatica Spa ha programmato il mantenimento della sola unità produttiva presso la sede di Brescia in quanto ha evidenziato un calo di attività e conseguente aumento di costi e perdite nei mercati a cui era rivolta l'attività delle altre province. Per la provincia di Brescia non è stata attivata la procedura di mobilità, ma alla data odierna la stessa ha presentato 7 richieste di conciliazione al fine di ratificare l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo.

La direzione provinciale ha quindi provveduto ad una convocazione delle rappresentanze sindacali provinciali e si è presentata la Fiom-CGIL la quale ha confermato le attuali difficoltà finanziarie in cui versa la società. Ha inoltre fatto presente che i responsabili della Finmatica Spa avevano prospettato loro un salvataggio dell'azienda mediante l'affitto di un ramo d'azienda alla «Nuova Trend», società di nuova costituzione. In quest'ultima società sarebbero dovuti confluire entro il 1° settembre tutti i dipendenti delle due società Info Trend Spa e Trend Spa, facenti parte del gruppo Finmatica. La costituzione di questa nuova società avrebbe portato nelle intenzioni credibilità sul mercato e conseguente possibilità di ottenere finanziamenti da parte di istituti di credito che attualmente vengono negati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(29 novembre 2004)

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MONTI, TIRELLI, MORO, AGONI, VANZO, BRIGNONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

gli scandali finanziari che hanno investito il sistema delle imprese e delle banche, arrecando rilevanti danni ai risparmiatori, hanno eviden-

ziato la carenza e l'inefficacia dei sistemi di controllo affidati agli organi di vigilanza preposti;

a seguito di indagini condotte dalla Guardia di finanza è emerso il preoccupante fenomeno delle società finanziarie iscritte all'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), che svolgono in via prevalente o esclusiva l'attività di rilascio di fideiussioni senza avere i requisiti patrimoniali previsti dal decreto ministeriale del 2 aprile 1999;

l'attività di rilascio di garanzie e/o fideiussioni rientra nella disciplina delle attività finanziarie e il suo esercizio richiede, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, l'iscrizione nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi. L'art. 106 sancisce, infatti, che «l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC». Per svolgere tale attività occorre un capitale sociale versato non inferiore a 516.456,90 euro;

nell'ipotesi in cui l'attività di rilascio di garanzie e/o fideiussioni costituisca, invece, l'attività principale, il decreto ministeriale del 2 aprile 1999 contempla, in aggiunta a quanto sopra previsto, un capitale sociale versato pari almeno a 1.032.913,80 euro, mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.569,00 euro ed iscrizione nell'elenco speciale *ex* art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 tenuto dalla Banca D'Italia. Ne deriva che l'attività, in forma esclusiva o prevalente, di rilascio di fideiussioni è riservata solo agli intermediari iscritti contestualmente negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/93;

la disciplina attuale sanziona esclusivamente l'esercizio di attività finanziarie senza la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 106. Al contrario nessuna sanzione è prevista per quei soggetti che, pur essendo iscritti nel registro in parola, svolgano altresì quelle attività particolari per le quali è richiesta l'ulteriore registrazione nell'elenco speciale di cui all'art. 107;

nel corso di indagini di polizia giudiziaria condotte dalla Guardia di finanza di Milano è stato accertato che numerose società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 esercitavano in maniera prevalente o esclusiva l'attività di rilascio di fideiussioni pur essendo carenti di ogni requisito finanziario e patrimoniale previsto, simulando addirittura conferimenti fittizi di capitali;

nel corso delle stesse indagini è stata riscontrata una carenza nei controlli preventivi da parte degli organismi competenti chiamati a verificare l'effettività dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi previsti;

l'estensione del fenomeno è dimostrata dal fatto che negli ultimi tre anni la Guardia di finanza di Milano ha scoperto numerosi casi di società finanziarie prive dei requisiti di affidabilità per un totale di circa 10.000 polizze illecitamente stipulate ed una truffa superiore ai 500 mi-

lioni di euro. Tra i soggetti coinvolti sono emersi anche personaggi riconducibili ad organizzazioni criminali;

la conduzione delle indagini è stata ostacolata dalle modalità con cui operano queste società finanziarie illegali, le quali concentrano in pochi anni un elevato numero di operazioni per poi far perdere completamente le proprie tracce, rendendo impossibile il risarcimento del danno a favore delle parti lese anche per l'inesistenza del capitale, costituito solo in maniera fittizia;

emblematico e macroscopico risulterebbe il caso di una società, Liginvest S.p.a – Milano, che sembrerebbe aver costituito un capitale sociale di ben 18 miliardi delle vecchie lire (circa 9 milioni di euro) attraverso il conferimento di un'opera d'arte attribuita a Raffaello Sanzio. Le indagini sembra abbiano accertato che l'opera era chiaramente un falso e il suo valore reale era pari a 6.000,00 euro. A fronte di tale «capitale» la menzionata società avrebbe rilasciato fideiussioni a privati ed enti pubblici per un ammontare di diverse centinaia di milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i fatti sopra esposti corrispondano a vero;

quali provvedimenti siano allo studio per rispondere efficacemente alla grave situazione sopra esposta;

se corrisponda al vero il caso della società Liginvest S.p.a, in particolare nell'episodio dell'opera falsamente attribuita a Raffaello Sanzio;

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali controlli l'Ufficio Italiano Cambi abbia applicato al fine di verificare la congruità del bene posto a garanzia del capitale della finanziaria.

(4-06555)

(7 aprile 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il rilascio di polizze fidejussorie da parte di società prive dei requisiti patrimoniali previsti dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, si fa presente che l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie comporta l'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'UIC, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario.

L'UIC esercita una vigilanza di tipo informativo sugli intermediari finanziari, sia in sede di iscrizione che successivamente ai fini del mantenimento dell'iscrizione; tale vigilanza attiene alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 106 del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione, la cui perdita comporta la cancellazione dall'elenco, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico bancario; la procedura di cancellazione può essere, altresì, attivata per gravi violazioni di norme di legge o per la violazione di norme previste dal testo unico bancario.

Sulla base dell'attuale impianto normativo, tutti i soggetti che operano nel settore devono avere i seguenti requisiti:

un capitale sociale versato non inferiore a euro 1.000.000; il capitale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche;

mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2.500.000, da determinarsi secondo i parametri fissati dalle vigenti istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia;

oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.

Resta fermo, che, ove l'attività in questione venga svolta in via prevalente o esclusiva, sussiste l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale con conseguente adeguamento dei mezzi patrimoniali alla soglia minima di euro 5.164.568,99 (controvalore di lire 10 miliardi).

L'UIC, con lettera circolare del 12 dicembre 2003, in attuazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 novembre 2003, ha invitato tutti gli intermediari iscritti nell'elenco generale *ex* articolo 106 del testo unico bancario ad attestare di essersi uniformati alla normativa di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2003, ove intendessero svolgere o continuare a svolgere l'attività di rilascio di garanzie, anche in via residuale, ovvero ad attestare l'intendimento di non svolgere detta attività e di aver eventualmente e conseguentemente modificato l'oggetto sociale.

La necessità di contemperare le esigenze di trasparenza e affidabilità del sistema degli intermediari, a beneficio del pubblico, con le garanzie previste dalla legge per tutelare l'attività delle società finanziarie fa sì che l'UIC proceda ad attivare la procedura di cancellazione solo in presenza di elementi precisi, concordanti ed univoci attestanti gravi violazioni di norme di legge o delle norme emanate, ai sensi del testo unico bancario. In caso contrario, ci si esporrebbe all'annullamento dei provvedimenti di cancellazione a seguito di ricorsi in via amministrativa proposti dalle società interessate.

Per quanto attiene specificamente alla società di cui è cenno nell'interrogazione, l'UIC ha comunicato che la predetta società è stata iscritta il 23 gennaio 1992 nell'elenco degli intermediari *ex* articolo 6, comma 2, della legge n. 197 del 1991.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1999 e del provvedimento UIC 4 giugno 1999, la società ha dichiarato di svolgere in via esclusiva l'attività di rilascio di fidejussioni, trasmettendo documentazione relativa all'aumento di capitale realizzato con il conferimento di un'opera di pregio artistico, corredato di perizia giurata resa presso il Tribunale di Modena.

Nel dicembre 1999, la Banca d'Italia ha comunicato il rigetto dell'istanza di iscrizione nell'elenco speciale, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico bancario, per insussistenza dei mezzi patrimoniali.

Pertanto, nei confronti della società sono stati attivati controlli ispettivi attraverso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sono stati effettuati accertamenti cartolari al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in vigore.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 151/385C del 24 maggio 2002, la società è stata cancellata dall'elenco degli intermediari finanziari *ex* articolo 106 del testo unico bancario.

Le indagini esperite dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si sono concluse con la denuncia degli esponenti aziendali della società all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 132, comma 1, del testo unico bancario e dell'articolo 64-*bis* del codice penale.

Per quanto riguarda eventuali iniziative in materia ed, in particolare, modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, si fa presente che il Comando generale della Guardia di finanza, dopo aver concluso un'articolata attività di polizia giudiziaria, ha accertato che una serie di società esercitavano, in via prevalente o esclusiva, l'attività di rilascio di fidejussioni, senza essere iscritte nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

La normativa di riferimento si limita a sanzionare, in base al disposto dell'articolo 132 del predetto decreto legislativo, solo chi esercita l'attività di rilascio di garanzie al pubblico, *ex* articolo 106, senza essere iscritto nell'elenco generale previsto dallo stesso articolo, ma non prevede alcuna sanzione per chi svolge l'attività di intermediazione finanziaria, nei termini di cui all'articolo 107, senza essere iscritto nello specifico elenco previsto dalla medesima disposizione.

Tale impostazione determinerebbe gravi danni per i privati e gli enti pubblici che, talvolta in buona fede, stipulano polizze con società finanziarie, le quali, ancorché iscritte nell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi previsto dall'articolo 106, non sono legittimate ad esercitare in via prevalente o esclusiva l'attività di rilascio di fidejussioni, in quanto prive dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 tenuto dalla Banca d'Italia.

Per estendere le sanzioni previste dall'articolo 132 del predetto decreto legislativo alle società che esercitano abusivamente le attività di cui all'articolo 107 dello stesso decreto, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco generale dell'articolo 106, è, comunque, necessario un intervento normativo.

Si soggiunge, infine, che, nel corso della discussione parlamentare del disegno di legge recante «Interventi per la tutela del risparmio» – atto Camera n. 4705 e abbinati – è stato presentato dal Governo un emendamento volto ad estendere le sanzioni di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 a chiunque svolga di fatto esercizio

abusivo di attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del citato decreto legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
ARMOSINO

(9 dicembre 2004)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la politica attuata dalle Ferrovie dello Stato Spa avrebbe causato negli ultimi dieci anni la perdita di circa 1000 posti di lavoro;

mentre cresce la domanda da parte dell'utenza del settore navigazione, le Ferrovie stanno evidentemente avviando un processo di progressiva dismissione del settore medesimo;

tale progressiva dismissione ha portato ad una drastica riduzione delle navi impiegate per il trasporto di merci e passeggeri;

la manodopera insediatasi nel comune di Civitavecchia e impiegata presso il settore sopraccitato ha subito e subirebbe una situazione sempre più difficile, in cui appare anche difficile individuare interlocutori e responsabilità;

considerando che:

il lento e progressivo abbandono dell'attività di navigazione, senza certezze relative al futuro, avrebbe già fatto riposizionare in altre attività aziendali decine di lavoratori imbarcati sulle navi del gruppo Ferrovie dello Stato, imponendo loro trasferimenti in tutto il Lazio, con conseguenti ripercussioni e difficoltà lavorative e familiari;

da tale politica si potrebbe dedurre la volontà, da parte dell'Ente Ferrovie, di favorire gli interressi dei privati che operano nello stesso settore;

la perdita del servizio di collegamento fra i porti di Civitavecchia e Golfo Aranci aggrava irreparabilmente il *deficit* dei fattori infrastrutturali che determinano le condizioni di sviluppo economico ed occupazionale;

la Giunta regionale del Lazio, nel febbraio 2002, ha approvato all'unanimità una mozione per la salvaguardia ed il potenziamento del servizio pubblico di navigazione delle Ferrovie dello Stato;

anche il Consiglio comunale di Civitavecchia si è espresso in tal senso per difendere il settore navigazione ed i relativi posti di lavoro;

la Regione Sardegna, nell'approvare il Piano di trasporto regionale, ha chiesto che il servizio delle merci su carri da e per la Sardegna venga potenziato,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione delle Ferrovie dello Stato Spa in merito al mantenimento e potenziamento del collegamento Civitavecchia-Golfo Aranci tramite il servizio di navi traghetto;

se non si ritenga che il mancato decollo dell'attività intermodale, già programmata nel territorio a seguito della richiesta di servizi logistica,

potrà avere ricadute negative sull'intera economia del Lazio e della Sardegna;

quali interventi si intenda effettuare affinché il servizio traghetti delle Ferrovie dello Stato, così importante per le regioni Lazio e Sardegna, non venga definitivamente dimesso, e se non si ritenga, al contrario, di dover avviare una seria politica di rilancio, programmando per il settore un concreto piano di investimenti che ne possa garantire il potenziamento, la competitività e lo sviluppo.

(4-06505)

(31 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativamente all'intervento pubblico di sostegno del trasporto ferroviario di merci da e per la Sardegna, si fa presente che con contratto di servizio nazionale sono regolate le riduzioni tariffarie da applicare ai predetti trasporti.

Le tariffe applicate dall'impresa ferroviaria sono inferiori a quelle corrispondenti all'integrale copertura dei costi in quanto calcolate in base ad una distanza virtuale terrestre di 100 chilometri (legge 11 giugno 1962, n. 588, articolo 12).

Sulla specifica questione, Ferrovie dello Stato Spa ha riferito che sino al 31 marzo 2001, sulla relazione da e per la Sardegna, è stato espletato un servizio rivolto sia al traghettamento di carri ferroviari sia al trasporto di veicoli gommati e passeggeri.

Ad eccezione della nave merci Garibaldi (destinata al solo trasporto di carri ferroviari) le unità navali utilizzate erano state classificate «passeggeri» e, pertanto, soggette ad una gestione onerosa sia per la consistenza del personale sia per i necessari servizi e le maggiori dotazioni di bordo.

Dette unità, di costruzione non recente, avevano una capacità di trasporto piuttosto limitata ed erano state realizzate privilegiando la potenzialità di imbarco di carri ferroviari e destinando, invece, al comparto passeggeri (cabine e spazi per auto al seguito) la quota residuale della capacità di trasporto.

Ciò ha comportato il fatto che il volume di introiti del traffico passeggeri, tra l'altro di natura decisamente stagionale, non potesse compensare gli elevati costi di gestione di navi classificate comunque «passeggeri» ed un servizio per tutto l'anno.

Dal 1º aprile 2001 il servizio passeggeri è stato dimesso dalle Ferrovie dello Stato Spa come previsto dal piano industriale 1999-2003, mantenendo con Rete Ferroviaria Italiana Spa, nel rispetto dell'atto di concessione, il solo servizio di traghettamento di carri ferroviari adibito al trasporto delle merci.

Il trasporto di passeggeri tra Continente e Sardegna è assicurato, anche nei periodi di bassa stagione, dalla società Tirrenia che, a fronte degli

obblighi di servizio pubblico dalla stessa adempiuti, sulla base di apposite convenzioni di durata ventennale, rinnovate nel 1989 con scadenza al 2008, percepisce da tempo un'apposita sovvenzione dallo Stato.

Al riguardo, nel 1999 è stata avviata da parte dell'Unione europea una procedura di infrazione diretta ad accertare la legittimità delle sovvenzioni a favore della società Tirrenia. Nel giugno 2001 tale procedura si è chiusa definitivamente essendo decorsi i termini per eventuali impugnative, con il riconoscimento della piena compatibilità ai trattati comunitari delle sovvenzioni accordate dallo Stato italiano al Gruppo Tirrenia.

Per quanto riguarda i programmi futuri, si fa presente che Rete Ferroviaria Italiana Spa, nel rispetto dell'Atto di concessione, è tenuta a garantire il collegamento ferroviario via mare tra penisola ed isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il servizio di traghettamento espletato tra i terminali marittimi di Civitavecchia e Golfo Aranci è attualmente organizzato e dimensionato sulle esigenze della società cliente Trenitalia Spa ed è di norma espletato dalla sola nave traghetto Garibaldi (nave merci a tre ponti), che ha capacità di carico sufficiente ad assicurare tale trasporto, mentre la nave traghetto Logudoro costituisce l'unità di riserva da utilizzare nei periodi in cui la Garibaldi è ferma per lavori (circa 50 giorni l'anno) o per eventuali avarie non rapidamente risolvibili.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(10 dicembre 2004)

RIPAMONTI, MALABARBA, FALOMI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per la funzione pubblica e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che realizza prodotti e servizi per gli automobilisti e per la Pubblica Amministrazione, e a tal fine è dotato di società strumentali tra cui Aci Informatica S.p.A.;

Aci detiene il 100% delle azioni di Aci Informatica S.p.A., che è la società specializzata nella progettazione, realizzazione, sviluppo, messa in opera e gestione di sistemi informativi e procedure di elaborazione automatica dei dati inerenti al settore automobilistico e ad ogni altro settore di interesse dell'Automobile Club d'Italia;

la divisione Aci Rete si occupa inoltre dell'acquisizione e della fidelizzazione degli associati all'Aci (privati ed aziende), della commercializzazione di servizi riservati ai soci Aci, della gestione e coordinamento della rete commerciale a marchio Aci e dello svolgimento delle connesse attività di *trade marketing*;

la direzione di Aci Informatica nel marzo 2003 raggiungeva un accordo sindacale con la R.S.U. che prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato di tre lavoratrici assunte con contratto interinale;

in data 29 luglio 2003 una delle lavoratrici veniva però licenziata senza che fossero fornite motivazioni né alla lavoratrice né alla R.S.U., contravvenendo all'accordo sindacale e mettendo in discussione il principio di correttezza e buona fede alla base delle corrette relazioni industriali;

la R.S.U. di Aci Informatica avviava una fase di conflitto sindacale tesa ad ottenere il rispetto degli accordi sindacali ed il reintegro della lavoratrice licenziata;

la stampa ha dato notizia degli avvenimenti e del conseguente stato di agitazione sindacale in Aci Informatica,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative si intenda assumere in merito;

se non si consideri di dover intervenire al fine di ricondurre l'Aci e la sua controllata ad attuare corrette relazioni sindacali.

(4-05598)

(12 novembre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma.

L'ACI Informatica spa è una società specializzata nella progettazione, realizzazione, sviluppo, messa in opera e gestione dei servizi informativi e procedure di elaborazione dei dati relativi al settore automobilistico, di cui l'Automobil Club d'Italia (ACI) detiene il 100 per cento delle azioni.

La Direzione centrale affari amministrativi e del personale della citata società, per momentanee esigenze di servizio, ha attivato 3 rapporti di lavoro interinale, di cui uno nel periodo compreso tra il 2 settembre 2002 ed il 28 febbraio 2003 e due per il periodo dal 4 novembre 2002 ed il 2 maggio 2003.

I delegati delle rappresentanze sindacali unitarie dell'ACI Informatica hanno dichiarato, al riguardo, che il ricorso ai contratti di fornitura di lavoro sarebbe avvenuto in violazione sia di un impegno verbale assunto dall'azienda in occasione di un accordo sottoscritto il 29 luglio 1999, nel quale si conveniva la trasformazione di 6 rapporti di lavoro interinali in rapporto a tempo indeterminato, sia dell'obbligo di informativa, poiché le RSU sono state informate tardivamente, precisamente il 10 marzo 2003.

A seguito di quanto esposto, le RSU hanno avviato, a far data da dicembre 2002, una vertenza sindacale che si è conclusa formalmente il 10 marzo 2003, con un accordo per l'assunzione a tempo indeterminato del personale interinale in questione.

In particolare, la sig.ra Roberta Rabuti, una dei tre nuovi dipendenti dell'ACI Informatica srl, è stata assunta il 5 maggio 2003 e sottoposta ad un periodo di prova di tre mesi, che non ha superato.

Le rappresentanze sindacali, contestando l'obbligo stesso del periodo di prova, hanno avviato una vertenza per la riassunzione della dipendente,

che si è conclusa il 17 marzo 2004, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha risolto ogni questione in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(29 novembre 2004)

SALZANO – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* – Premesso che:

la Pba, con sede in Pagani (Salerno), azienda nata dallo smantellamento della ex Ericsson e poi finita nelle mani del gruppo Finmec, ha attivato la cassa integrazione per molti suoi dipendenti per un periodo limitato, che successivamente non è stata rinnovato;

i numerosi incontri tenutisi lo scorso anno tra gli amministratori locali, i vertici dell'azienda ed i rappresentanti del Governo non sono purtroppo finora riusciti a risolvere i problemi dell'azienda stessa e dei suoi dipendenti;

i lavoratori della suddetta azienda, per la loro situazione precaria, stanno dando luogo a continue manifestazioni, che turbano il normale andamento della viabilità sia stradale che ferroviaria,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per una soluzione della problematica annosa che investe decine di famiglie e per la tutela dei lavoratori.

(4-06727)

(5 maggio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che la società PBA spa, con atto notarile del 15 maggio 2001, ha cambiato la propria denominazione in Finmek PBA spa, la quale, in data 4 giugno 2002, acquisiva la denominazione di Finmek Manufacturing spa.

Questa ultima, in data 30 giugno 2002, cedeva il proprio ramo d'azienda, rappresentato dallo stabilimento di Pagani (Salerno), alla società Finmek Access spa, con sede in Padova.

Premesso ciò, si comunica quanto emerso dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno.

La società in parola, nel periodo dal 29 marzo 2004 al 1º maggio 2004 (per complessive 5 settimane), ha posto in cassa integrazione guadagni ordinaria parte del proprio personale, per un numero complessivo di 41.840 ore, autorizzate dalla sede INPS di Nocera Inferiore (Salerno).

Successivamente, la Finmek Access spa, a causa della situazione patrimoniale aziendale di forte sofferenza finanziaria, con istanza del 5 maggio 2004 ha fatto ricorso all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 di-

cembre 2003, n. 347, chiedendo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

A seguito di ciò, il Ministero delle attività produttive ha decretato l'ammissione alla procedura di «amministrazione straordinaria», nominando il Commissario straordinario.

Si fa presente, infine, che, a seguito di questa procedura concorsuale, la società in esame dal 12 luglio 2004 ha già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria, a zero ore, una parte delle proprie maestranze.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(6 dicembre 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'interrogante ha già presentato atti ispettivi sulla carenza di personale presso l'Ufficio Dogana del Porto di Brindisi;

che, infatti, su un organico che prevede 84 unità il personale attualmente impegnato è soltanto di 37 unità;

che nonostante l'impegno del personale in questione si registrano ritardi e disservizi;

che proprio nei giorni scorsi vi è stato addirittura il blocco di numerosi camion sbarcati a Brindisi e costretti a lunghe e snervanti attese per i necessari controlli e per le diverse pratiche burocratiche;

che la Direttrice della Dogana di Brindisi ed il Direttore regionale hanno già assunto iniziative presso la Direzione Centrale per avere altro indispensabile personale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-04018)

(4 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendono assumere per far fronte alla carenza di personale presso l'ufficio doganale di Brindisi.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane ha comunicato che la questione del potenziamento del suddetto Ufficio doganale è già all'attenzione, considerando anche il quadro globale delle compatibilità delle risorse umane e finanziarie che denota una carenza di personale presso tutti gli uffici dell'Agenzia stessa.

In data 29 ottobre 2003 è stato siglato un accordo tra l'Agenzia delle dogane e le organizzazioni sindacali a livello nazionale, finalizzato ad incrementare di trentacinque unità la dotazione della Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata, da destinare alle sedi degli uffici doganali di Taranto, Brindisi e dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari.

Con determinazione direttoriale n. 2055 del 2 marzo 2004, l'Agenzia delle dogane ha approvato le graduatorie generali di merito relative al personale che ha prodotto istanza di trasferimento ai sensi della circolare n. 65/D del 27 novembre 2003.

In base a tale circolare avrebbero dovuto prendere servizio nella regione Puglia 35 unità di personale, di cui 15 presso la Circoscrizione doganale di Brindisi, ma soltanto 17 unità hanno poi accettato l'assegnazione, e di queste solo 7 presso l'ufficio doganale di Brindisi.

Considerato che la procedura speciale adottata per il reclutamento di personale non prevede lo scorrimento della graduatoria, l'Agenzia delle dogane ha assicurato che, in base alle specifiche necessità operative della Circoscrizione doganale di Brindisi, non mancherà di attivarsi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, al fine di potenziare l'organico dell'Ufficio doganale di Brindisi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
ARMOSINO

(14 dicembre 2004)

TURCI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nella giornata di lunedì 10 maggio 2004 è avvenuto un ennesimo incidente sul lavoro nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria aperti nelle province di Modena e Reggio Emilia;

con la morte del carpentiere Mario Laurenza salgono a sei le vittime di incidenti mortali dall'inizio dei lavori per l'alta velocità in questa tratta;

il numero considerevole dei tragici fatti luttuosi ha suscitato profonda commozione nell'opinione pubblica nonché grande preoccupazione circa le condizioni di sicurezza del lavoro nei suddetti cantieri;

le organizzazioni sindacali hanno già promosso numerose iniziative di lotta per rivendicare maggiore sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano state le dinamiche di detti incidenti;

quali attività di vigilanza siano state condotte dagli uffici competenti;

quali risultanze ne siano scaturite;

quali responsabilità siano state accertate e quali prescrizioni siano state emanate;

se non si ritenga necessario predisporre urgentemente un piano speciale di interventi per rendere complessivamente più sicure le condizioni di lavoro in tutti i cantieri dell'alta velocità.

(4-07595)

(2 novembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, relativa all'infortunio sul lavoro avvenuto il 10 maggio 2004 nel cantiere dell'alta velocità aperto in provincia di Modena, si riferisce quanto emerso dagli accertamenti effettuati dal locale servizio ispettivo.

Come noto, la costruzione della linea Alta Velocità è curata da un consorzio di imprese denominato «Modena s.c.a.r.l. che, date le dimensioni dell'opera da costruire, ricorre a numerose ditte con il sistema del subappalto. Infatti le vittime dell'incidente erano dipendenti dalla ditta Pos.Fer, avente sede legale a Napoli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti funzionari della Direzione provinciale di Modena, dell'INAlL e dell'Unità sanitaria locale di Modena per gli accertamenti. In seguito è stata interessata anche la Rete Ferroviaria Italiana-Unità territoriale Bologna Nodo/Piacenza per esaminare la situazione sotto il profilo dell'esercizio ferroviario.

Al termine degli accertamenti il Servizio protezione sicurezza ambienti di lavoro dell'azienda USL di Modena ha trasmesso alla Procura della Repubblica un rapporto concernente le cause e le circostanze che hanno determinato l'infortunio. A cura del medesimo servizio è stata contestata contravvenzione per infrazione all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 (per la mancanza di passerelle che consentono di raggiungere in condizioni di sicurezza il posto di lavoro dove si è verificato l'infortunio) e per infrazione dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica per lavori a distanza inferiore a cinque metri dai conduttori di linea elettrica in tensione.

Per quanto attiene l'opera di prevenzione presso i cantieri dell'alta velocità in provincia di Modena, in considerazione della mole dei lavori, nonché dell'alto numero di imprese coinvolte e dei lavoratori interessati, questo Ministero, rappresentato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena in collaborazione con l'Azienda USL Modena, l'INPS e l'INAIL, ha svolto, fin dall'inizio dei lavori, un'azione costante ed articolata che ancora si protrae.

In particolare si è concordato, al fine di rendere più efficaci gli interventi, che gli operatori dell'Azienda USL avrebbero curato gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro mentre gli ispettori della direzione provinciale del lavoro, dell'INPS e dell'INAlL avrebbero curato gli aspetti amministrativi con particolare riguardo al lavoro nero ed al subappalto.

A quanto risulta gli operatori dell'azienda USL intervengono con cadenza settimanale gli ispettori hanno, invece, effettuato quattro interventi, di cui l'ultimo a dicembre 2003.

Tali interventi sono serviti soprattutto ad identificare i lavoratori e le ditte presenti ed hanno poi comportato accessi ripetuti con cadenza settimanale, al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, sono state comminate sanzioni amministrative per 24.270 euro e trasmesse alla Procura della Repubblica sette notizie di reato per mancata autorizzazione al subappalto.

Oltre all'attività sin qui illustrata, che prosegue anche attualmente, è stato sottoscritto in data 11 giugno 2004, presso la Prefettura/Ufficio ter-

ritoriale del governo di Modena, un atto di impegno tra le aziende Cepav Uno e Modena Scarl Azienda Unità Sanitaria Locale – Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – INAIL di Modena e INPS di Modena che prevede, per i sottoscrittori, oltre all'attività di prevenzione già in essere, programmi incrementativi diretti a prevenire gli infortuni nei cantieri di realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità nella provincia di Modena. Tale documento prevede per la direzione provinciale l'impegno a proseguire, e ove possibile ad implementare, con i propri nuclei operativi stabili nei cantieri T.A.V e con servizi ispettivi ulteriori, l'attività di controllo sugli aspetti di propria competenza, anche al fine di effettuare interventi di vigilanza congiunta con l'Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di Modena – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.

Inoltre, a seguito dell'accordo, finalizzato alla formazione continua in materia di sicurezza di tutto il personale che opera in maniera diretta sul cantiere, sono stati coinvolti circa 400 dipendenti delle numerose imprese che operano sul posto e si è concordato di estendere l'attività formativa anche al personale del subappalto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(29 novembre 2004)

VERALDI – *Al Ministro delle comunicazioni* – Premesso:

il Comune di Decollatura è formato da quattro nuclei abitativi, ognuno dei quali, fino al 2003, aveva un ufficio postale e precisamente uno alla frazione Adami, uno a Casenove, uno a Cerrisi ed uno a S. Bernardo;

nel 2003 è stato soppresso l'Ufficio di Adami mentre sono in fase di chiusura quelli delle frazioni Cerrisi e S. Bernardo, sicché rimarrebbe in funzione solo quello di Casenove, delle dimensioni di appena 30 mq, che dovrebbe garantire il servizio per una popolazione complessiva di 3600 abitanti, senza contare la distanza tra le varie frazioni;

in questo senso la posizione migliore appare quella della frazione S. Bernardo dove esiste la fermata delle Ferrovie della Calabria (ex Calabro-Lucane), cui le persone prive di mezzi propri possono accedere con facilità;

si aggiunga che nella frazione S. Bernardo esiste la possibilità di reperire senza grandi difficoltà locali idonei fra cui l'ex sede del Banco di Napoli e l'ex supermercato;

infine va considerato che la frazione S. Bernardo ha la più alta densità demografica ed è la più importante dal punto di vista commerciale,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso Poste S.p.A. affinché il costituendo unico ufficio postale sia installato nella frazione S. Bernardo.

(4-07117)

(21 luglio 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasforrnazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito agli interventi di chiusura, adottati o da adottare, nei confronti degli uffici postali ubicati nel comune di Decollatura, in provincia di Catanzaro, ha comunicato che in tale località, al fine di migliorare i servizi resi alla clientela, l'azienda sta valutando l'opportunità di procedere all'accorpamento degli uffici postali di Decollatura Cerrisi e San Bernardo in un ufficio postale, realizzato secondo i più avanzati criteri del «lay out» aziendale, e quindi più adatto per spazi e strutture a soddisfare la domanda di servizi che si registra nel comune.

A completamento d'informazione la stessa società ha fatto presente che sono in corso gli accertamenti finalizzati a valutare la rispondenza dei locali, messi a disposizione della locale amrninistrazione comunale che condivide il progetto aziendale, ai requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi d'istituto per poi procedere, in caso di esito positivo, ai necessari adattamenti.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(6 dicembre 2004)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordina-

mento con la normativa di settore», ha fissato le caratteristiche del «volontario a ferma prefissata», annuale o quadriennale;

con decreto ministeriale 1° settembre 2004 il Ministero della difesa ha bandito l'arruolamento di 23.500 volontari in ferma prefissata per l'anno 2005, individuando sei centri di selezione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisico-attitudinali;

il Centro di Medicina Militare di Chieti, con la fine della leva militare, è rimasto sottoutilizzato, nonostante la presenza di personale altamente specializzato e di strumentazioni di prim'ordine, e rischia anche la dismissione;

un numero maggiore di centri di selezione garantirebbe una migliore valutazione dei tanti candidati all'arruolamento, in considerazione del fatto che, secondo le disposizioni della legge 226/04, l'arruolamento nei Corpi di polizia, civile e militare, sarà possibile solo attraverso il passaggio nelle file dell'Esercito;

il Centro di selezione attualmente presente a Foligno non effettuerà più accertamenti psico-fisico-attitudinali per i volontari a ferma prefissata, mentre manterrà quelli per i sottufficiali ed ufficiali;

la riorganizzazione dei centri di selezione per gli accertamenti psico-fisico-attitudinali non comporterebbe oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa che, anzi, non chiudendo il Centro di Medicina Militare di Chieti, risparmierebbe sulle indennità di trasferimento del personale ivi impegnato ed attualmente sottoutilizzato;

la città di Chieti, tradizionalmente legata ai suoi storici presidi militari, vive in questa fase un periodo di stasi economica dovuta anche alla perdita di alcuni tra i più importanti centri di selezione militare, come la Scuola Allievi Carabinieri ospitata presso la Caserma «Rebeggiani»,

si chiede di sapere:

se si intenda mantenere in attività il Centro di Medicina Militare di Chieti;

se si ritenga opportuno ampliare il numero dei centri di selezione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisico-attitudinali relativi ai bandi di concorso per la selezione di volontari in ferma prefissata, includendovi il Centro di Medicina Militare di Chieti, al quale verrebbe trasferita parte delle operazioni di selezione previste nei centri individuati dal decreto ministeriale 1° settembre 2004.

(4-07433)

(12 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In merito alle questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in esame si osserva, preliminarmente, che il provvedimento cui si fa riferimento è tuttora in fase di studio.

Peraltro, in virtù della conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della Pubblica Amministrazione» in data 27 luglio 2004, il termine temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per

procedere alla riorganizzazione delle Forze Armate scadrà dopo 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega (luglio 2005).

Tali decreti sono finalizzati a meglio modulare l'organizzazione militare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposizioni sulla professionalizzazione recate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Inoltre, è all'esame del Parlamento il provvedimento normativo finalizzato al riordino del Servizio sanitario militare (atto Senato n. 1917), i cui riflessi incideranno sulla ridistribuzione complessiva sul territorio dell'organizzazione sanitaria militare.

Com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie realtà periferiche, le problematiche sollevate dall'interrogante, unitamente a tutte le altre informazioni che attengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione nella fase decisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola.

In particolare:

esigenze di medicina legale e ripartizione geografica;

riflessi di carattere sociale ed economico connessi alla presenza militare nell'area.

Si soggiunge, in ultimo, che i decreti legislativi che saranno elaborati in applicazione del disposto della delega verranno trasmessi ad entrambe le Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere.

Il Ministro della difesa
Martino

(7 dicembre 2004)